



ATTO N. 429

DISEGNO DI LEGGE

di iniziativa

della Giunta regionale (deliberazione n. 91 del 08/02/2016)

“MODIFICAZIONI ED INTEGRAZIONI DELLA L.R. 09/04/2015, N. 11 (TESTO UNICO IN MATERIA DI SANITA' E SERVIZI SOCIALI) E MODIFICAZIONE DELLA L.R. 30/03/2015, N. 8 (DISPOSIZIONI COLLEGATE ALLA MANOVRA DI BILANCIO 2015 IN MATERIA DI ENTRATE E DI SPESE – MODIFICAZIONI ED INTEGRAZIONI DI LEGGI REGIONALI)”

*Depositato alla Sezione Flussi Documentali, Archivi e Privacy
il 11/02/2016*

Trasmesso alla III e I Commissione Consiliare Permanente il 11/02/2016



Regione Umbria

Giunta Regionale

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE

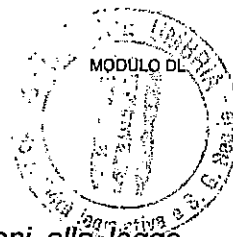
N. 91 DEL 08/02/2016

OGGETTO: Disegno di legge: "Modificazioni ed integrazioni alla legge regionale 9 aprile 2015, n. 11 (Testo unico in materia di Sanità e Servizi sociali) e alla legge regionale 30 marzo 2015, n. 8 (Disposizioni collegate alla manovra di bilancio 2015 in materia di entrate e di spese – Modificazioni ed integrazioni di leggi regionali)"

		PRESENZE
Marini Catiuscia	Presidente della Giunta	Presente
Paparelli Fabio	Vice Presidente della Giunta	Presente
Barberini Luca	Componente della Giunta	Presente
Bartolini Antonio	Componente della Giunta	Presente
Cecchini Fernanda	Componente della Giunta	Presente
Chianella Giuseppe	Componente della Giunta	Assente

Presidente: Catiuscia Marini

Segretario Verbalizzante: Catia Bertinelli



LA GIUNTA REGIONALE

Vista la relazione illustrativa avente ad oggetto "*Modificazioni ed integrazioni alla legge regionale 9 aprile 2015, n. 11 (Testo unico in materia di Sanità e Servizi sociali) e alla legge regionale 30 marzo 2015, n. 8 (Disposizioni collegate alla manovra di bilancio 2015 in materia di entrate e di spese – Modificazioni ed integrazioni di leggi regionali)*" presentata dal Direttore Emilio Duca;

Preso atto della proposta di disegno di legge presentata dall'Assessore Luca Barberini avente ad oggetto: "*Modificazioni ed integrazioni alla legge regionale 9 aprile 2015, n. 11 (Testo unico in materia di Sanità e Servizi sociali) e alla legge regionale 30 marzo 2015, n. 8 (Disposizioni collegate alla manovra di bilancio 2015 in materia di entrate e di spese – Modificazioni ed integrazioni di leggi regionali)*";

Dato atto che è stato attivato un confronto sul testo del presente disegno di legge con le organizzazioni animaliste e gli enti a protezione degli animali, in materia di "BENESSERE ANIMALE, TUTELA DEGLI ANIMALI DI AFFEZIONE, PREVENZIONE E CONTROLLO DEL RANDAGISMO" ed a seguito del quale sono state apportate delle integrazioni al testo proposto dalle competenti strutture tecniche della Direzione Salute e Coesione sociale;

Preso atto del parere favorevole del Direttore in merito alla coerenza dell'atto proposto con gli indirizzi e gli obiettivi assegnati alla Direzione stessa;

Dato atto che gli oneri derivanti dal presente disegno di legge (art. 208, comma 1 lettera g) e art. 219 quinquies) sono finanziati con le risorse statali di cui alla l. 281/1991 allocate al cap. 2330 del Bilancio regionale e nei limiti delle stesse;

Dato atto che sul presente disegno di legge il Comitato legislativo - ad integrazione del precedente parere favorevole reso - con nota PEC protocollo n. 0217759 del 14.12.2015 - si è espresso in senso favorevole sul testo integrato, con nota PEC prot. n. 0024542 del 5 febbraio 2016;

Preso atto degli elementi finanziari risultanti dalla scheda di cui all'articolo 30 della l.r. 13/2000, che si allega;

Ritenuto di provvedere alla adozione del citato disegno di legge, corredato dalle note di riferimento e dalla relativa relazione;

Vista la legge regionale 1 febbraio 2005, n. 2 e la normativa attuativa della stessa;

Visto l'art. 23 del Regolamento interno di questa Giunta;

A voti unanimi espressi nei modi di legge,

DELIBERA

- 1) di approvare l'allegato disegno di legge, avente per oggetto "*Modificazioni ed integrazioni alla legge regionale 9 aprile 2015, n. 11 (Testo unico in materia di Sanità e Servizi sociali) e alla legge regionale 30 marzo 2015, n. 8 (Disposizioni collegate alla manovra di bilancio 2015 in materia di entrate e di spese – Modificazioni ed integrazioni di leggi regionali)*", e la relazione che lo accompagna, dando mandato al proprio Presidente di presentarlo, per le conseguenti determinazioni, al Consiglio regionale;
- 2) di indicare l'Assessore Luca Barberini di rappresentare la Giunta regionale in ogni fase del successivo iter e di assumere tutte le iniziative necessarie;
- 3) di chiedere che sia adottata la procedura d'urgenza ai sensi del vigente Regolamento interno del Consiglio regionale.

IL SEGRETARIO VERBALIZZANTE

IL PRESIDENTE

REGIONE UMBRIA - GIUNTA REGIONALE - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI

Disegno di legge: "Modificazioni ed integrazioni alla legge regionale 9 aprile 2015, n. 11 (Testo unico in materia di Sanità e Servizi sociali) e alla legge regionale 30 marzo 2015, n. 28 (Disposizioni collegate alla manovra di bilancio 2015 in materia di entrate e di spese - Modificazioni ed integrazioni di leggi regionali)".

RELAZIONE

In adempimento a quanto disposto dalla legge regionale 16 settembre 2011, n. 8 "Semplificazione amministrativa e normativa dell'ordinamento regionale e degli Enti locali territoriali", è stato promulgato il Testo unico in materia di Sanità e servizi sociali di cui alla legge regionale 9 aprile 2015, n. 11.

Il suddetto Testo unico è stato oggetto di impugnazione da parte della Presidenza del Consiglio dei Ministri innanzi alla Corte costituzionale.

Conseguentemente, è stato ritenuto opportuno provvedere ad adeguare le disposizioni della l.r. 11/2015 ai rilievi sollevati predisponendo un Disegno di legge.

Si è ritenuto, inoltre, di adeguare la Parte seconda "Servizi sociali" del Testo unico sopracitato per armonizzarla con il nuovo assetto organizzativo istituzionale ed in particolare con il processo che riguarda il riordino degli enti territoriali di cui alla legge 7 aprile 2014, n. 56 (*Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni.*) ed alla legge regionale 2 aprile 2015, n. 10 (*Riordino delle funzioni amministrative regionali, di area vasta, delle forme associative di Comuni e comunali - Conseguenti modificazioni normative.*).

Di seguito si dettagliano le modifiche e le integrazioni da apportare alla legge regionale 11/2015 e le motivazioni che le hanno determinate.

Il disegno di legge è composto da n. 56 articoli ed è suddiviso in tre Titoli.

Il Titolo I - MODIFICAZIONI ED INTEGRAZIONI ALLA LEGGE REGIONALE 9 APRILE 2015, N. 11 - PARTE I - SANITA' prevede il seguente articolato (art. da 1 a 15):

L'articolo 1 allinea alle disposizioni nazionali - in particolare dell'articolo 16 della legge 7 agosto 1990, n. 241 (*Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi*) - le modalità ed i termini per l'espressione del parere da parte della Conferenza dei Sindaci relativamente all'atto aziendale ed ai documenti di adozione del bilancio da parte delle aziende sanitarie regionali, modificando l'articolo 8, comma 6 alla lettera b) e alla lettera c) della legge regionale 11/2015.

L'articolo 2 contiene modificazioni all'articolo 26 della legge regionale 11/2015 sopprimendo le parole: "che non abbiano compiuto il sessantacinquesimo anno di età.". **L'attuale formulazione è stata oggetto di confronto in sede tecnica con le competenti strutture della Presidenza del Consiglio dei Ministri e con il Ministero della Salute.**

L'articolo 3 contiene modificazioni al comma 3 dell'articolo 33 della legge regionale 11/2015, riportando a tre i membri del collegio sindacale per le aziende ospedaliero-universitarie. **L'attuale formulazione è stata oggetto di confronto in sede tecnica con le competenti strutture della Presidenza del Consiglio dei Ministri e con il Ministero della Salute.**

L'articolo 4 inserisce nel Testo unico l'articolo 47 bis (*Limiti di spesa del personale delle aziende sanitarie regionali*) in cui viene rimesso agli esiti del Tavolo adempimenti del MEF la possibilità per le aziende sanitarie regionali di essere considerate adempienti rispetto al limite di spesa posto dall'articolo 9, comma 28 del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78 (*Misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitività economica*).

REGIONE UMBRIA - GIUNTA REGIONALE - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI

L'attuale formulazione è stata oggetto di confronto in sede tecnica con le competenti strutture della Presidenza del Consiglio dei Ministri e con il Ministero della Salute.

L'articolo 5 apporta modificazioni all'articolo 87 della legge regionale 11/2015 che tratta del Piano del patrimonio delle aziende sanitarie (un atto di ricognizione e programmazione, redatto con cadenza almeno triennale ed in ogni caso entro sei mesi dalla nomina del Direttore generale, dalle Aziende sanitarie). L'inserimento al comma 1 dell'articolo 87 della lettera e) bis si propone di colmare la lacuna derivante dal fatto che tra i contenuti del piano non risultano presenti i beni immobili che le Aziende Sanitarie intendono acquisire nel triennio di vigenza del Piano medesimo.

L'articolo 6 inserisce dopo l'articolo 88 della legge regionale 11/2015, l'articolo 88/bis.

L'articolo 88 tratta dell'autorizzazione regionale all'atto di alienazione dei beni immobili, già prevista nel Piano del patrimonio delle aziende sanitarie definitivamente approvato, in conformità a quanto stabilito dall'articolo 5, comma 2 del d.lgs. 30 dicembre 1992, n. 502.

L'articolo 88/bis introduce il medesimo obbligo anche in riferimento all'acquisizione dei beni immobili prevista nel Piano del patrimonio, al fine di una unitarietà delle politiche patrimoniali collegate alla programmazione regionale in ambito sanitario.

L'autorizzazione regionale è poi estesa anche ai contratti atipici dal momento che questi dispongono tempi e/o modalità non previsti ordinariamente per la gestione del patrimonio immobiliare.

L'articolo 7 sostituisce nel Testo unico l'articolo 153 che prevedeva e disciplinava la Consulta tecnico-scientifica per il sistema regionale del sangue, a cui subentra il Centro Regionale Sangue quale Struttura regionale di coordinamento già istituito con d.g.r. in attuazione della legge 21 ottobre 2005, n. 219 (*Nuova disciplina delle attività trasfusionali e della produzione nazionale degli emoderivati*) e dell'Accordo Stato Regioni del 13 ottobre 2011. **L'attuale formulazione è stata oggetto di confronto in sede tecnica con le competenti strutture della Presidenza del Consiglio dei Ministri e con il Ministero della Salute.**

L'articolo 8 contiene modificazioni al comma 2 dell'articolo 154 della legge regionale 11/2015, sostituendo erogazione dei contributi, ivi prevista con la previsione di convenzioni che garantiscano il rimborso dei costi dell'attività associativa nonché della eventuale attività di raccolta. Contestualmente è disposta l'abrogazione dei commi 3 e 4 dell'articolo 154 della l.r. 11/2015. **L'attuale formulazione è stata oggetto di confronto in sede tecnica con le competenti strutture della Presidenza del Consiglio dei Ministri e con il Ministero della Salute.**

L'articolo 9 sostituisce integralmente la rubrica del Capo IV del Titolo XVI della l.r. 11/2015 introducendo la rubrica "*BENESSERE ANIMALE, TUTELA DEGLI ANIMALI DI AFFEZIONE, PREVENZIONE E CONTROLLO DEL RANDAGISMO*". L'articolo 9, inoltre, **sostituisce gli articoli da 206 a 214 del Capo IV. L'attuale formulazione è stata oggetto di confronto in sede tecnica con le competenti strutture della Presidenza del Consiglio dei Ministri e con il Ministero della Salute.**

Nello specifico il novello **art. 206** individua l'Oggetto e la finalità del Capo V, il successivo **art. 207** contiene le definizioni necessarie ad individuare il corretto significato dei termini utilizzati nel Capo medesimo. Con gli **articoli 208, 209 e 210** vengono individuate rispettivamente le competenze della Regione, dei Comuni e delle aziende unità sanitarie locali in merito a quanto trattato nella rubrica della disposizione in esame.

L'articolo 211 prevede lo strumento pianificatorio: *Piano degli interventi di prevenzione del randagismo degli animali di affezione e programma annuale*, disciplinandone i contenuti, modalità di approvazione e la durata triennale e, all'ultimo comma, dispone che, in attuazione del piano, la Giunta regionale approva il programma annuale degli interventi di prevenzione del randagismo degli animali di affezione.

L'Elenco delle associazioni di volontariato per la protezione degli animali trova la propria disciplina nell'articolo **212**, mentre, al successivo **art. 213** la norma dispone in merito all'utilizzo degli Interventi Assistiti con gli Animali (IAA), a valenza terapeutica, riabilitativa,

REGIONE UMBRIA - GIUNTA REGIONALE - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI

educativa e ludico-ricreativa individuandone gli ambiti di intervento e vietando, a tal scopo, il ricorso a cuccioli, ad animali selvatici ed esotici. All'articolo 214 sono individuate le responsabilità e doveri del proprietario e del detentore di animale/i di affezione;

L'articolo 10 (*Modificazione alla l.r. 11/2015*) dispone la **soppressione della rubrica del Capo V del Titolo XVI della l.r. 11/2015 e sostituisce gli articoli da 215 a 219 della l.r. 11/2015.**

In particolare l'articolo 215 disciplina le ipotesi di furto, smarrimento e ritrovamento di animali di affezione.

La soppressione degli animali di affezione viene normata all'articolo 216, che individua i soggetti autorizzati, i presupposti per l'effettuazione e gli adempimenti conseguenti. La regolamentazione delle modalità di effettuazione del trasporto animali viene riportata all'articolo 217 ed all'articolo 218 sono disciplinate le diverse casistiche e relative modalità di detenzione degli animali di affezione.

Altro elemento di novazione rispetto alla disciplina previgente, di cui all'articolo 219, è l'identificazione degli animali di affezione, in quanto il tatuaggio, sistema superato, è stato sostituito dal microchip e le registrazioni, obbligatorie, devono essere effettuate, dai soggetti autorizzati, presso l'anagrafe regionale informatizzata, collocata nel Sistema Informativo Veterinario ed Alimenti (SIVA).

L'articolo 11 (*Integrazione alla l.r. 11/2015*) dispone l'inserimento dopo L'articolo 219 degli artt. da 219-bis all'articolo 219-septies. **L'attuale formulazione è stata oggetto di confronto in sede tecnica con le competenti strutture della Presidenza del Consiglio dei Ministri e con il Ministero della Salute.**

In particolare:

- **L'articolo 219/bis** detta disposizioni in materia di controllo del randagismo e affidamento temporaneo e definitivo dei cani vaganti sul territorio regionale;
- **L'articolo 219/ter** disciplina i canili sanitari e i canili rifugio, gestiti dai comuni singoli o associati canili privati convenzionati con comuni singoli o associati, individuandone i requisiti (strutturali, tecnici e gestionali) e obblighi, nonché le caratteristiche delle strutture adibite ad ospitare i cani a rischio di aggressività;
- **L'articolo 219/quater** nel promuove la tutela dei gatti che vivono allo stato libero disponendone il mantenimento nel loro habitat naturale disciplina le colonie e la oasi feline, individuando il ruolo dei comuni, dei servizi veterinari, dei privati e delle associazioni di volontariato;
- **L'articolo 219/quinqies** individua gli interventi di medicina veterinaria erogati agli animali di affezione che consistono in prestazioni di primo livello e di secondo livello e detta disposizioni in merito all'organizzazione delle aziende sanitarie ai fini dell'erogazione delle suddette prestazioni;
- **L'articolo 219/sexies** disciplina le fattispecie connesse al trattamento di cani morsicatori e aggressivi, prescrivendo la tenuta di un registro apposito, obblighi dei servizi veterinari, dei proprietari e del comune;

L'articolo 219/septies individua le sanzioni da applicare ai contravventori del Capo IV del Titolo XVI della l.r. 11/2015, stabilendo al comma 2 che *"I proventi delle sanzioni amministrative di cui al presente articolo sono acquisiti al bilancio regionale con vincolo di destinazione per gli interventi previsti nel presente Capo"*.

L'articolo 12 aggiunge il comma 4 all'articolo 222 del Testo unico stabilendo che i proventi delle sanzioni amministrative sono acquisiti al bilancio regionale.

L'articolo 13 (modificazioni all'articolo 223) nei commi 1 e 2 la parola "Provincia" è sostituita con la parola "Comune" alla luce delle riforme istituzionali in atto.

L'articolo 14 (*Modificazione all'articolo 225*) sostituisce il comma 1 dell'articolo 225 che detta i compiti del medico veterinario in caso di esche avvelenate. **L'attuale formulazione è stata oggetto di confronto in sede tecnica con le competenti strutture della Presidenza del Consiglio dei Ministri e con il Ministero della Salute.**

REGIONE UMBRIA - GIUNTA REGIONALE - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI

L'articolo 15 (*Sostituzione dell'articolo 239*) che prevede la disciplina in merito all'identificazione delle zone per nuove farmacie che compete ai Comuni, le cui determinazioni vengono recepite annualmente dalla Giunta regionale con propria deliberazione e relativa pubblicità. **L'attuale formulazione è stata oggetto di confronto in sede tecnica con le competenti strutture della Presidenza del Consiglio dei Ministri e con il Ministero della Salute.**

II Titolo II - MODIFICAZIONI ED INTEGRAZIONI ALLA L.R. 11/2015 - PARTE II SERVIZI SOCIALI trova i suoi presupposti in quanto di seguito riportato.

La legge regionale 28 dicembre 2009, n. 26 (*Disciplina per la realizzazione del Sistema Integrato di Interventi e Servizi Sociali.*), confluita nella legge regionale 9 aprile 2015, n. 11 (*Testo unico in materia di Sanità e Servizi sociali.*), prevedeva che le funzioni in materia di politiche sociali e integrazione socio-sanitaria fossero conferite agli A.T.I. (Ambito Territoriale Integrato), istituiti con la legge regionale 9 luglio 2007, n. 23 (*Riforma del sistema amministrativo regionale e locale - Unione europea e relazioni internazionali - Innovazione e semplificazione.*), quali forme speciali di cooperazione tra gli enti locali, con personalità giuridica, autonomia regolamentare, organizzativa e di bilancio, nell'ambito delle risorse ad essi attribuite dai Comuni, dalla Provincia e dalla Regione, in ragione delle funzioni ad essi trasferite o delegate. Gli A.T.I. agivano con propri organi (art. 21 l.r. 23/2007): l'assemblea di ambito e il presidente.

La legge regionale 28 dicembre 2009, n. 26 (*Disciplina per la realizzazione del Sistema Integrato di Interventi e Servizi Sociali.*) ribadiva che i comuni esercitavano le funzioni amministrative in forma associata tramite gli Ambiti territoriali integrati.

La legge regionale 23 dicembre 2011, n. 18 (*Riforma del sistema amministrativo regionale e delle autonomie locali e istituzione dell'Agenzia forestale regionale. Conseguenti modifiche normative.*) sostituiva i precedenti quattro ATI con otto Unioni speciali di comuni.

La legge regionale 17 maggio 2013, n. 11 (*Norme di organizzazione territoriale del servizio idrico integrato e del servizio di gestione integrata dei rifiuti - Soppressione degli Ambiti territoriali integrati.*) dettava le norme per la soppressione degli A.T.I., in attuazione dell'articolo 68 della l.r. 18/2011, affermando, all'articolo 16, che ciascun A.T.I. avrebbe continuato ad esercitare le funzioni in materia di politiche sociali e turismo fino alla data di approvazione di tutti i regolamenti di organizzazione e funzionamento delle Unioni speciali di comuni di cui alla l.r. 18/2011.

Da ultimo, il legislatore nazionale è intervenuto nel processo che riguarda il riordino degli enti territoriali con la legge 7 aprile 2014, n. 56 (*Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni.*), che istituisce le nuove province quali enti di area vasta di secondo livello.

La Regione Umbria è stata chiamata, dunque, a "ridisegnare e semplificare gli assetti istituzionali, le prassi e le procedure dell'azione amministrativa, per migliorare il rapporto tra amministrazioni pubbliche e società" (DAP 2014-2016) e, conseguentemente, la legge regionale 2 aprile 2015, n. 10 (*Riordino delle funzioni amministrative regionali, di area vasta, delle forme associative di Comuni e comunali - Conseguenti modificazioni normative.*) ha soppresso le Unioni speciali di comuni, nonché gli Ambiti Territoriali Integrati (che continuavano, ove non già attivate le Unioni speciali di comuni, a esercitare le funzioni in materia di politiche sociali), e ha conferito le funzioni in materia di politiche sociali ai comuni, che le esercitano con le forme associative di cui all'articolo 30, c. 4, del d.lgs. 18 agosto 2000, n. 267, (Convenzioni).

Con il seguente articolato si ritiene di armonizzare, pertanto, le disposizioni relative alla parte dei Servizi sociali del Testo Unico di cui alla l.r. 11/2015 al quadro normativo vigente.

A tal fine va osservato che la Zona sociale, quale articolazione territoriale corrispondente al territorio dei distretti sanitari, non è dotata di personalità giuridica, ma risulta una semplice forma associativa costituita mediante convenzione ai sensi del d.lgs. 267/2000, art. 30.

REGIONE UMBRIA - GIUNTA REGIONALE - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI

Il comma 4 del sopra citato art. 30 afferma che: *"le convenzioni possono prevedere uffici comuni che operano con personale distaccato dagli enti partecipanti, ai quali affidare l'esercizio delle funzioni pubbliche in luogo degli enti partecipanti all'accordo, ovvero la delega di funzioni da parte degli enti partecipanti all'accordo a favore di uno di essi, che opera in luogo e per conto degli enti deleganti"*. Pertanto, i Comuni associati in convenzione nelle zone sociali devono prevedere nella convenzione *de qua* la delega di funzioni a favore di uno di essi - *rectius* del Comune capofila - che opera in luogo e per conto dei comuni deleganti. Tale convenzione deve prevedere, altresì, la costituzione di un ufficio comune operativo presso il Comune capofila, l'Ufficio di piano, che funziona con personale distaccato dai medesimi comuni aderenti.

Nel presente disegno di legge regionale, quindi, al fine di preservare il ruolo del Comune capofila, è utilizzata l'espressione "la Zona sociale, per il tramite del Comune capofila", in luogo del soppresso A.T.I..

Le modifiche e integrazioni alla Parte II, Servizi sociali, della l.r. 11/2015 sono inserite in 38 articoli riportati nel Titolo II del presente disegno di legge.

L'articolo 16 reca modifiche e integrazioni all'articolo 265 della l.r. 11/2015 (Il comune) disponendo che i comuni, ai sensi della l.r. 10/2015, esercitano le funzioni in materia di politiche sociali, con la forma associativa della convenzione, tramite le Zone sociali. La convenzione deve prevedere, tra l'altro, la delega di funzioni a un comune capofila che opera in luogo e per conto degli enti deleganti. Il presente articolo, in quanto norma di principio generale e descrittiva, non comporta oneri aggiuntivi a carico del Bilancio regionale, ma comporta la necessità di modificare il comma 2, lettera a), dell'articolo 408 (Norma finanziaria) della l.r. 11/2015, poiché l'articolo 266 della l.r. 11/2015 viene abrogato con il presente disegno di legge. Gli interventi previsti in tale comma sono ora posti in capo alle Zone sociali, tramite il Comune capofila, perciò il nuovo riferimento di tale comma è agli articoli 265 e 268-bis così come si propone di modificarli con il presente articolo e con l'articolo 19 del presente disegno di legge.

L'articolo 17 abroga l'articolo 266 della l.r. 11/2015 che riguarda gli Ambiti Territoriali Integrati (A.T.I.), soppressi dalla l.r. 10/2015.

Il presente articolo comporta la necessità di modificare il comma 2, lettera a), dell'articolo 408 (Norma finanziaria) della l.r. 11/2015 poiché l'articolo 266 della l.r. 11/2015 viene abrogato con il presente disegno di legge. Gli interventi previsti in tale comma sono ora posti in capo alle Zone sociali, tramite il Comune capofila, perciò il nuovo riferimento di tale comma è agli articoli 265 e 268-bis così come si propone di modificarli con il presente disegno di legge (art. 16 e art. 19).

L'articolo 18 abroga l'articolo 267 della l.r. 11/2015 che riguarda la Provincia, la quale, ai sensi della l.r. 10/2015 non svolge più alcuna funzione in materia di politiche sociali.

L'articolo 19 aggiunge l'articolo 268-bis (*Zone sociali*) alla l.r. 11/2015 e riprende, riordinandole e novellandole, le disposizioni contenute negli articoli 266 e 282 della l.r. 11/2015. In particolare, l'articolo definisce le Zone sociali quali articolazioni territoriali corrispondenti ai distretti sanitari e ne elenca le funzioni. Il comma 2 istituisce l'ufficio di piano presso il comune capofila. Il comma 3 reca disposizioni per l'organizzazione delle risorse umane messe a disposizione della Zona sociale. Il comma 4 prevede l'invio alla Giunta regionale di una relazione annuale sull'attività svolta dalle Zone. Il comma 5 dispone che la Zona sociale si doti di un proprio regolamento di funzionamento. Il comma 6 reca disposizioni in merito alle modalità organizzative delle risorse umane che realizzano l'integrazione socio-sanitaria. Il comma 7 istituisce la Conferenza di zona e il comma 8 istituisce il Tavolo zonale di concertazione e i tavoli zonal di coprogettazione.

Il presente articolo, in quanto norma di principio generale e descrittiva, non comporta oneri aggiuntivi a carico del Bilancio regionale, ma comporta la necessità di modificare il comma 2, lettera a), dell'articolo 408 (Norma finanziaria) della l.r. 11/2015 poiché l'articolo 266 della l.r. 11/2015 viene abrogato con il presente disegno di legge. Gli interventi previsti in tale comma sono ora posti in capo alle Zone sociali, tramite il Comune capofila, perciò il nuovo

REGIONE UMBRIA - GIUNTA REGIONALE - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI

riferimento di tale comma è agli articoli 265 e 268-bis così come si propone di modificarli con il presente articolo e con l'articolo 16 del presente disegno di legge.

L'articolo 20 modifica l'articolo 269 della l.r. 11/2015 (Aziende pubbliche di servizi alla persona) adeguandolo alla nuova l.r. 28 novembre 2014, n. 25 che reca disposizioni per il riordino e la trasformazione delle IPAB.

L'articolo 21 modifica l'articolo 270 della l.r. 11/2015 correggendo la numerazione del riferimento a un articolo che si intende modificare con il presente disegno di legge.

L'articolo 22 modifica l'articolo 271 della l.r. 11/2015 (Conferenza di Zona) disponendo che la Conferenza di zona adotta i regolamenti sociali zonali e il Piano sociale di zona con le modalità stabilite nella convenzione e che si dota, inoltre, di un regolamento per il proprio funzionamento.

L'articolo 23 aggiunge gli articoli 271-bis (Tavolo zonale di concertazione) e 271-ter (Tavoli di coprogettazione) alla l.r. 11/2015, riprendendo e novellando le disposizioni di cui all'articolo 275. L'articolo 271-bis semplifica le procedure di costituzione dell'organismo partecipativo denominato Tavolo zonale di concertazione e le procedure di adozione del Piano sociale di zona contenute nell'articolo 273 della l.r. 11/2015. A tal fine, l'articolo indica con maggiore precisione i compiti del Tavolo che riguardano la definizione degli indirizzi della programmazione zonale e la successiva valutazione della realizzazione del Piano sociale di zona. L'articolo 271-ter chiarisce le modalità di costituzione dei Tavoli zonali di coprogettazione unificando i riferimenti contenuti negli articoli 274, 275 e 279 della l.r. 11/2015.

L'articolo 24 sostituisce l'articolo 272 della l.r. 11/2015 (Piano sociale di zona) anche unificando e novellando le disposizioni di cui agli artt. 271 e 272 della l.r. 11/2015. A tal fine, indica i contenuti del Piano sociale di zona e le modalità per la sua elaborazione.

L'articolo 25 sostituisce l'articolo 273 della l.r. 11/2015 (Procedimento per l'adozione del Piano sociale di zona). La funzione di raccordo e coordinamento svolta dall'A.T.I. tramite verifica di coerenza dei piani di zona con l'atto di indirizzo predisposto dall'A.T.I. medesimo è sostituita con l'invio alla Regione del piano sociale di zona per l'acquisizione di un parere sulla coerenza con la programmazione regionale. L'articolo individua, inoltre, nello strumento dell'accordo di programma la modalità di adozione del Piano sociale di zona. Il comma 3 indica i soggetti che sono invitati a partecipare all'attuazione del piano.

L'articolo 26 abroga l'articolo 274 della l.r. 11/2015 relativo alla attuazione del piano di zona in quanto le relative disposizioni sono contenute nel novellato articolo 273.

L'articolo 27 abroga l'articolo 275 della l.r. 11/2015 in quanto i tavoli di concertazione e coprogettazione sono ora regolati dagli articoli 271-bis e 271-ter.

Gli articoli da 28 a 53 modificano gli articoli della l.r. 11/2015 sostituendo agli ATI le Zone sociali e alle province la Regione, oppure modificando o abrogando riferimenti ad articoli che si propone di modificare o abrogare con il presente disegno di legge.

Passando all'illustrazione del TITOLO III - MODIFICAZIONI A NORMA FINANZIARIA E NORME FINALI, si evidenzia quanto segue:

L'articolo 54 (Modificazioni all'art. 408) apporta alla norma finanziaria del Testo unico modificazioni.

L'articolo 55 sostituisce l'articolo 410 della l.r. 11/2015 (Abrogazioni) poiché, per un refuso, la l.r. 9/2008 va abrogata nella sua interezza e non parzialmente.

Il presente articolo, in quanto norma di principio generale e descrittiva, non comporta oneri aggiuntivi a carico del Bilancio regionale e non comporta modifiche e integrazioni alla norma finanziaria di cui all'articolo 408 della l.r. 11/2015.

REGIONE UMBRIA - GIUNTA REGIONALE - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI

L'articolo 56 contiene *Norme finali e reviviscenza* ed in particolare: al comma 1 stabilisce che la Giunta regionale adotta entro 180 giorni (dall'entrata in vigore del presente disegno di legge) il primo piano degli interventi di prevenzione del randagismo degli animali di affezione di cui all'articolo 211.

Con il comma 2 dell'articolo 56 è abrogato l'articolo 14 della legge regionale 30 marzo 2015, n. 8 (Disposizioni collegate alla manovra di bilancio 2015 in materia di entrate e di spese – Modificazioni ed integrazioni di leggi regionali).

Al comma 3 dell'articolo 56 viene stabilito che la lettera bbb) del comma 1 dell'articolo 410 della legge regionale 9 aprile 2015, n. 11 (Testo unico in materia di Sanità e Servizi sociali) è abrogata con effetto dalla data di entrata in vigore della l.r. 11/2015, con contestuale riviviscenza, a decorrere dalla medesima data, della legge regionale 6 agosto 1997, n. 24 (Provvedimenti diretti alla promozione e allo sviluppo della cooperazione).

L'attuale formulazione è stata oggetto di confronto in sede tecnica con le competenti strutture della Presidenza del Consiglio dei Ministri e con il Ministero della Salute.

Dal punto di vista **economico finanziario** la modifica proposta al Testo Unico Sanità e Servizi Sociali (approvato con l.r. 11/2015) si compone di n. 56 articoli.

Con riferimento al Titolo I del ddl, e norme proposte sono riconducibili a due macrogruppi: norme di semplice "manutenzione" del Testo Unico per adeguarlo a mutamenti di disposizioni normative e/o del quadro istituzionale (articoli da 1 a 8 e da 11 a 16) e norme di modifica normativa organica della materia del "Benessere animale, Tutela degli animali di affezione, prevenzione e controllo del randagismo" (articoli 9 e 10).

Come si evidenzia dall'analisi dei singoli articoli di seguito riportata gli oneri derivanti dal presente disegno di legge (art. 208, comma 1 lettera g e art. 219 quinquies) sono finanziati con le risorse statali di cui alla l. 281/1991 allocate al cap. 2330 del Bilancio regionale e nei limiti delle stesse.

L'articolo 1 (Modificazione all'art. 8) non comporta implicazioni di tipo finanziario.

L'articolo 2 (Modificazione all'art. 26) non comporta implicazioni di tipo finanziario.

L'articolo 3 (Modificazione all'art. 33) comporta un risparmio per il sistema riducendo da cinque a tre i membri del Collegio sindacale delle Aziende ospedaliero-universitarie, che attualmente non sono state ancora costituite nella Regione Umbria, ed ha implicazioni di tipo finanziario attribuibili alle spese generali del sistema (risorse destinate al finanziamento dei livelli essenziali di assistenza); che, comunque, gravano sul bilancio di ciascuna azienda.

L'articolo 4 (Integrazione alla l.r. 11/2015) introduce, dopo l'articolo 47 della l.r. 11/2015 l'articolo 47/bis (Limiti di spesa del personale delle aziende sanitarie regionali) in cui in cui viene rimesso agli esiti del Tavolo adempimenti del MEF la possibilità per le aziende sanitarie regionali di essere considerate adempienti rispetto al limite di spesa posto dall'articolo 9, comma 28 del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78 (Misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitività economica). Tale disposizione era contenuta nell'articolo 14 della l.r. 30 marzo 2015, n. 8, che con il successivo art. 15 del presente disegno di legge viene abrogato. L'articolo non ha rilievi per il bilancio regionale.

L'articolo 5 (Modificazione dell'art. 87) apporta modificazioni all'articolo 87 della legge regionale 11/2015 che tratta del Piano del patrimonio delle aziende sanitarie inserendo la lettera e) bis che prevede l'inserimento tra i contenuti del piano dei beni immobili che le Aziende Sanitarie intendono acquisire nel triennio di vigenza del Piano medesimo. L'articolo non ha rilievi per il bilancio regionale.

L'articolo 6 (Integrazione alla l.r. 11/2015) inserisce dopo l'articolo 88 della legge regionale 11/2015, l'articolo 88/bis che introduce l'obbligo dell'acquisizione dell'autorizzazione

REGIONE UMBRIA - GIUNTA REGIONALE - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI

regionale anche in riferimento all'acquisizione dei beni immobili prevista nel Piano del patrimonio. L'articolo non ha rilievi per il bilancio regionale.

L'articolo 7 (Sostituzione dell'art. 153) nel riscrivere l'articolo 153 del Testo unico, ne cambia contestualmente la rubrica denominata: Struttura regionale di coordinamento. Il finanziamento dell'articolo resta invariato al capitolo n. 2541 - Finanziamento Livelli Essenziali Assistenza – Tabella M bilancio regionale - U.P.B. 12.1.004.

L'articolo 8 (Modificazioni all'art. 154) la modifica introdotta non muta il finanziamento dell'articolo che resta invariato al capitolo n. 2887 - Finanziamento Livelli Essenziali Assistenza – Tabella M bilancio regionale - U.P.B. 12.1.004.

A differenza delle norme precedenti, le norme contenute negli articoli 9, 10 e 11 costituiscono invece una modifica dell'intera normativa della materia che sostituisce i precedenti 14 articoli del Testo Unico (da 206 a 219) con 20 nuovi articoli (da 206 a 219 septies).

L'articolo 9 (Modificazioni alla l.r. 11/2015) sostituisce integralmente la rubrica del Capo IV del Titolo XVI della l.r. 11/2015 introducendo la rubrica "Benessere animale, tutela degli animali di affezione, prevenzione e controllo del randagismo". L'articolo 9, inoltre, sopprime la rubrica del Capo V del Titolo XVI della l.r. 11/2015 e sostituisce gli articoli da 206 a 214 del Capo IV. In particolare si evidenzia quanto segue:

- **Art. 206** - è norma di principio e indirizzo che non prevede interventi diretti da parte della Regione, che saranno successivamente individuati negli articoli successivi. Non ha, pertanto, rilievo economico finanziario;
- **Art. 207** - è una norma di definizione, non presenta aspetti economico finanziari;
- **Art. 208** (Competenze della Regione) - Tale articolo enuncia le competenze in carico alla Regione che sono ricomprese nel Piano triennale e annuale degli interventi di cui all'articolo 211, ove saranno puntualmente identificati i diversi interventi. In aggiunta a quelli ivi indicati si precisa che, gli interventi di cui all'articolo 208, comma 1, lettera d) sono attualmente finanziati con le risorse relative ai Livelli Essenziali di Assistenza di cui alla tabella M – Fondo Sanitario Regionale (capitolo 2310). Invece gli interventi di cui all'articolo 208, comma 1, lettera g) *sono attualmente già finanziati con i fondi statali di cui alla L. 281/1991, iscritti al capitolo 2330 del bilancio regionale.*
- **Art. 209** - Norma ordinamentale relativa alle competenze dei Comuni, non ha rilievo finanziario;
- **Art. 210** - Norma ordinamentale relativa alle competenze delle Aziende Sanitarie Locali, non ha rilievo finanziario;
- **Art. 211** - Piano degli interventi annuale. L'articolo riprende il contenuto del vigente articolo 217 della l.r. 11/2015, quale strumento operativo delle competenze attribuite in materia alla Regione. Pertanto gli eventuali finanziamenti derivanti dal Piano medesimo di cui all'articolo 211, comma 2 lettera a) sono finanziati analogamente alla situazione attuale con le risorse di cui al capitolo 7310, mentre quelli di cui all'articolo 211, comma 2, lettere b e c), sono finanziati con le risorse di cui al capitolo 2331. La lettera d) è invece norma dispositiva che non determina oneri per il bilancio regionale. Trattandosi di una armonizzazione del testo normativo e non mutando in alcun modo gli interventi previsti a carico della regione non si determina alcun onere aggiuntivo a carico del bilancio regionale.
- **Art. 212** – Contiene norme di natura dispositiva, che pongono attività a carico uffici regionali, non comporta oneri diretti;
- **Art. 213** – disciplina la promozione della Pet Therapy; nuova attività non prevista da vigenti norme regionali.

In merito alla promozione della Pet therapy, si precisa che tale attività è disciplinata dall'Accordo ai sensi degli articoli 2, comma 1, lettera b) e 4, comma 1 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, tra il Governo, le Regioni e le P.A. di Trento e Bolzano sul documento recante "Linee guida nazionali per gli interventi assistiti con

REGIONE UMBRIA - GIUNTA REGIONALE - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI

gli animali (IAA)" (Rep. Atti n. 60/CSR del 25.3.2015), che deve essere ancora recepito dalla Regione Umbria (il limite di recepimento è 12 mesi dalla sua approvazione, e cioè entro il 25.3.2016).

Premesso che già nell'accordo medesimo, all'articolo 9, viene precisato che **"dall'attuazione del presente Accordo non derivano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica; gli adempimenti e le attività previste sono realizzate con le risorse umane, strumentali e finanziarie già disponibili dalla normativa vigente. Le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano possono impegnare proprie risorse per promuovere e mettere in atto le attività previste dal presente Accordo", per la Regione Umbria non sono previsti oneri.**

Per quanto riguarda le modalità con le quali avviene l'attività di promozione della Pet therapy si riportano, di seguito, a grandi linee, i principi enunciati nel recepimento Accordo:

1. La Regione emanerà disposizioni specifiche atte a garantire:

- la presenza, nei progetti di IAA (Interventi assistiti con gli animali), di una equipe multidisciplinare per gli IAA, composta da diverse figure professionali e operatori, in conformità alle linee guida dell'Accordo;
- che tutte le figure professionali e gli operatori che svolgono la propria attività in ambito di IAA siano in possesso di specifica formazione acquisita in base ai criteri stabiliti dalle linee guida dell'Accordo ed erogata dal Centro di Referenza Nazionale per gli IAA, dall'Istituto superiore di sanità e dagli Enti, pubblici o privati, accreditati dalle regioni. Si precisa che i costi annessi allo svolgimento dei corsi di formazione sono a carico degli organizzatori privati o dei partecipanti, fermo restando la possibilità da parte delle regioni di impegnare proprie risorse.
- che gli animali impiegati negli IAA, in conformità a quanto stabilito dalle linee guida, appartengano solo alle specie indicate e siano appositamente preparati e sottoposti a valutazione sanitaria e comportamentale conformemente alle stesse;
- che le modalità di mantenimento e gestione degli animali impiegati risponda ai requisiti previsti dalle normative vigenti e dalle linee guida.
- gli IAA siano effettuati presso Centri specializzati e strutture, pubbliche o private, che rispondano ai requisiti stabiliti dalle linee guida dell'Accordo.

Sulla base di quanto sopra citato la norma è pertanto norma di indirizzo per la Regione da recepire in successivi disposizioni e dalla quale non si determinano oneri diretti per il bilancio regionale.

- **Art. 214** - Norma dispositiva, pone obblighi a carico proprietario animali, non ha riflessi finanziari;

L'articolo 10 (Modificazione alla l.r. 11/2015) dispone la sostituzione dei seguenti articoli:

- **Art. 215** - Norma dispositiva, pone obblighi a carico proprietario animali, non ha riflessi finanziari;
- **Art. 216** - Norma dispositiva, pone obblighi a carico di coloro che sono legittimati alla soppressione eutanasica, non ha riflessi finanziari;
- **Art. 217** - Norma dispositiva, pone obblighi a carico proprietario animali, non ha riflessi finanziari;
- **Art. 218** - Norma dispositiva, pone obblighi a carico proprietario animali, non ha riflessi finanziari;
- **Art. 219** - Norma dispositiva, pone obblighi a carico proprietario animali, non ha riflessi finanziari;

L'articolo 11 (Integrazione alla l.r. 11/2015) dispone l'inserimento dopo l'articolo 219 degli artt. da 219-bis all'articolo 219-septies.

- **Art. 219/bis** (Controllo del randagismo e affidamento temporaneo e definitivo) - Norma ordinamentale, non ha riflessi finanziari;

REGIONE UMBRIA - GIUNTA REGIONALE - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI



- **Art. 219/ter** (Canili) - Norma ordinamentale, non ha riflessi finanziari;
- **Art. 219/quater** (Colonie e oasi feline) - è una norma di indirizzo che contiene l'enunciazione di un principio. Va evidenziato come i gatti in città godono di alcuni privilegi: la legge quadro in materia di animali di affezione e prevenzione del randagismo del 14/08/1991, n. 281 stabilisce non solo che i gatti senza padrone possono occupare luoghi pubblici e privati, ma anche che non possono essere catturati, maltrattati e tantomeno uccisi. Ma non possono nemmeno essere spostati dalla loro colonia; ancora la legge (rafforzata dalla norma regionale) decreta che i gatti che vivono liberi per le strade devono essere sterilizzati dal Servizio Veterinario Pubblico e reintrodotti nella loro colonia.
In quanto norma esclusivamente di indirizzo dalla stessa non si determinano oneri diretti per il bilancio regionale.
- **Art. 219/quinqies** (Medicina veterinaria) - l'articolo prevede eventuali interventi promossi dalla Regione finalizzati all'erogazione di prestazioni veterinarie gratuite (quali ad esempio: microchippatura, sterilizzazione) destinate ai cani di proprietà di soggetti in situazioni di svantaggio economico o di persone disabili e ad animali destinati agli IAA; tali interventi saranno finanziati annualmente nei limiti delle risorse finanziarie statali di cui alla legge 281/1991, allocate al capitolo 2330 del bilancio regionale;
- **Art. 219/sexies** (Cani morsicatori e aggressivi)- Norma ordinamentale, non ha riflessi finanziari;
- **Art. 219/septies** - l'articolo disciplina la sanzioni di riferimento del Capo; rispetto alla normativa precedente, le sanzioni sono variate sia dal punto di vista qualitativo che quantitativo. Sono state inserite nuove sanzioni in rapporto a nuovi articoli e sono stati modificati alcuni degli importi per sanzioni già presenti nella precedente norma.
In particolare:

- 1) Sono state aumentate le sanzioni in merito al mancato rispetto dei doveri e responsabilità del detentore, con particolare inasprimento delle stesse in caso di uso degli animali a scopo di sperimentazione e selezione per esaltarne l'aggressività;
- 2) Sono aumentate le sanzioni in merito alla mancata identificazione e registrazione degli animali nell'anagrafe regionale; sono rimaste invariate le sanzioni per omessa comunicazione di morte, trasferimento e scomparsa dell'animale;
- 3) Sono state inserite ex novo le sanzioni per l'articolo 216 – soppressione eutanasica, per l'articolo 217 – Trasporto di animali, per l'articolo 219/ter in caso di assenza dell'autorizzazione dei cani adibiti alla detenzione degli animali randagi nonché delle strutture per il ricovero/recupero dei cani a rischio di aggressività, per l'articolo 218 in caso di assenza dell'autorizzazione, ove prevista, delle strutture adibite alla detenzione degli animali di affezione di proprietà, per l'articolo 219 sexies in caso di mancato adempimento degli obblighi previsti per i cani morsicatori e aggressivi;

Pertanto, si può ritenere che l'ammontare complessivo delle sanzioni derivanti dal presente articolo può essere stimato non inferiore rispetto a quello derivante dall'applicazione delle omologhe disposizioni di cui alla l.r. 11/2015.

L'articolo 12 modifica l'articolo 222 del Testo unico introducendo il comma 4, il quale dispone che i proventi delle sanzioni amministrative sono acquisiti al bilancio dell'Ente erogatore della sanzione.

L'articolo 13 (Modificazione all'art. 223) non ha rilievi per il bilancio regionale.

L'articolo 14 (Modificazione all'art. 225) sostituisce il comma 1 dell'articolo 225 che detta i compiti del medico veterinario in caso di esche avvelenate. Non ha rilievi per il bilancio regionale.

L'articolo 15 (Sostituzione dell'articolo 239) che prevede la disciplina in merito all'identificazione delle zone per nuove farmacie che compete ai Comuni, le cui

REGIONE UMBRIA - GIUNTA REGIONALE - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI

determinazioni vengono recepite annualmente dalla Giunta regionale con propria deliberazione e relativa pubblicità. Non ha implicazioni di tipo finanziario per il bilancio regionale.

Con riferimento al Titolo II del presente disegno di legge si riporta quanto segue:

L'articolo 16 (Sostituzione dell'art. 265) reca modifiche e integrazioni all'articolo 265 della l.r. 11/2015 (Il comune) disponendo che i comuni, ai sensi della l.r. 10/2015, esercitano le funzioni in materia di politiche sociali, con la forma associativa della convenzione, tramite le Zone sociali. La convenzione deve prevedere, tra l'altro, la delega di funzioni a un comune capofila che opera in luogo e per conto degli enti deleganti.

Il presente articolo, in quanto norma di principio generale e descrittiva, non comporta oneri aggiuntivi a carico del Bilancio regionale, ma comporta la necessità di modificare il comma 2, lettera a), dell'articolo 408 (Norma finanziaria) della l.r. 11/2015, poiché l'articolo 266 della l.r. 11/2015 viene abrogato con il presente disegno di legge. Gli interventi previsti in tale comma sono ora posti in capo alle Zone sociali, tramite il Comune capofila, perciò il nuovo riferimento di tale comma è agli articoli 265 e 268-bis così come si propone di modificarli con il presente articolo e con l'articolo 19 del presente disegno di legge.

L'articolo 17 (Abrogazione dell'art. 266) abroga l'articolo 266 della l.r. 11/2015 che riguarda gli Ambiti Territoriali Integrati (A.T.I.), soppressi dalla l.r. 10/2015.

Il presente articolo, in quanto norma di principio generale e descrittiva, non comporta oneri aggiuntivi a carico del Bilancio regionale ma comporta la necessità di modificare il comma 2, lettera a), dell'articolo 408 (Norma finanziaria) della l.r. 11/2015 poiché l'articolo 266 della l.r. 11/2015 viene abrogato con il presente disegno di legge.

L'articolo 18 (Abrogazione dell'art. 267) abroga l'articolo 267 della l.r. 11/2015 che riguarda la Provincia, la quale, ai sensi della l.r. 10/2015 non svolge più alcuna funzione in materia di politiche sociali.

Il presente articolo, in quanto norma di principio generale e descrittiva, non comporta oneri aggiuntivi a carico del Bilancio regionale e non comporta modifiche e integrazioni alla norma finanziaria di cui all'articolo 408 della l.r. 11/2015.

L'articolo 19 (Integrazione alla l.r. 11/2015) aggiunge l'articolo 268-bis (*Zone sociali*) alla l.r. 11/2015 e riprende, riordinandole e novellandole, le disposizioni contenute negli articoli 266 e 282 della l.r. 11/2015, in quanto norma di principio generale e descrittiva, non comporta oneri aggiuntivi a carico del Bilancio regionale, ma comporta la necessità di modificare il comma 2, lettera a), dell'articolo 408 (Norma finanziaria) della l.r. 11/2015, poiché l'articolo 266 della l.r. 11/2015 viene abrogato con il presente disegno di legge. Gli interventi previsti in tale comma sono ora posti in capo alle Zone sociali, tramite il Comune capofila, perciò il nuovo riferimento di tale comma è agli articoli 265 e 268-bis così come si propone di modificarli con il presente articolo e con l'articolo 16 del presente disegno di legge.

L'articolo 20 (Sostituzione dell'art. 269) modifica l'articolo 269 della l.r. 11/2015 (Aziende pubbliche di servizi alla persona) adeguandolo alla nuova l.r. 28 novembre 2014, n. 25 che reca disposizioni per il riordino e la trasformazione delle IPAB.

Il presente articolo, in quanto norma di principio generale e descrittiva, non comporta oneri aggiuntivi a carico del Bilancio regionale e non comporta modifiche e integrazioni alla norma finanziaria di cui all'articolo 408 della l.r. 11/2015.

L'articolo 21 (Modificazioni all'art. 270) modifica l'articolo 270 della l.r. 11/2015 correggendo la numerazione del riferimento a un articolo che si intende modificare con il presente disegno di legge.

Il presente articolo, in quanto norma di principio generale e descrittiva, non comporta oneri aggiuntivi a carico del Bilancio regionale e non comporta modifiche e integrazioni alla norma finanziaria di cui all'articolo 408 della l.r. 11/2015.

L'articolo 22 (Sostituzione dell'art. 271) modifica l'articolo 271 della l.r. 11/2015 (Conferenza di Zona) disponendo che la Conferenza di zona adotta i regolamenti sociali zonali e il Piano sociale di zona con le modalità stabilite nella convenzione e che si dota, inoltre, di un regolamento per il proprio funzionamento.

REGIONE UMBRIA - GIUNTA REGIONALE - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI

Il presente articolo, in quanto norma di principio generale e descrittiva, non comporta oneri aggiuntivi a carico del Bilancio regionale e non comporta modifiche e integrazioni alla norma finanziaria di cui all'articolo 408 della l.r. 11/2015.

L'articolo 23 (Integrazione alla l.r. 11/2015) aggiunge gli articoli 271-bis (Tavolo zonale di concertazione) e 271-ter (Tavoli di coprogettazione) alla l.r. 11/2015, riprendendo e novellando le disposizioni di cui all'articolo 275. Il presente articolo, in quanto norma di principio generale e descrittiva, non comporta oneri aggiuntivi a carico del Bilancio regionale e non comporta modifiche e integrazioni alla norma finanziaria di cui all'articolo 408 della l.r. 11/2015.

L'articolo 24 (Sostituzione dell'art. 272) sostituisce l'articolo 272 della l.r. 11/2015 (Piano sociale di zona) anche unificando e novellando le disposizioni di cui agli artt. 271 e 272 della l.r. 11/2015. Il presente articolo, in quanto norma di principio generale e descrittiva, non comporta oneri aggiuntivi a carico del Bilancio regionale e non comporta modifiche e integrazioni alla norma finanziaria di cui all'articolo 408 della l.r. 11/2015.

L'articolo 25 (Sostituzione dell'art. 273) sostituisce l'articolo 273 della l.r. 11/2015 (Procedimento per l'adozione del Piano sociale di zona). Il presente articolo, in quanto norma di principio generale e descrittiva, non comporta oneri aggiuntivi a carico del Bilancio regionale e non comporta modifiche e integrazioni alla norma finanziaria di cui all'articolo 408 della l.r. 11/2015.

L'articolo 26 abroga l'articolo 274 della l.r. 11/2015 relativo alla attuazione del piano di zona, in quanto le relative disposizioni sono contenute nel novellato articolo 273.

Il presente articolo, in quanto norma di principio generale e descrittiva, non comporta oneri aggiuntivi a carico del Bilancio regionale e non comporta modifiche e integrazioni alla norma finanziaria di cui all'articolo 408 della l.r. 11/2015.

L'articolo 27 abroga l'articolo 275 della l.r. 11/2015 in quanto i tavoli di concertazione e coprogettazione sono ora regolati dagli articoli 271-bis e 271-ter.

Il presente articolo, in quanto norma di principio generale e descrittiva, non comporta oneri aggiuntivi a carico del Bilancio regionale e non comporta modifiche e integrazioni alla norma finanziaria di cui all'articolo 408 della l.r. 11/2015.

Gli articoli da 28 a 53 modificano gli articoli della l.r. 11/2015 sostituendo agli ATI le Zone sociali e alle province la Regione, oppure modificando o abrogando riferimenti ad articoli che si propone di modificare o abrogare con il presente disegno di legge.

Tali articoli, in quanto norme di principio generali e descrittive, non comportano oneri aggiuntivi a carico del Bilancio regionale e non comportano modifiche e integrazioni alla norma finanziaria di cui all'articolo 408 della l.r. 11/2015.

In particolare, **l'articolo 36**, il quale dispone che, in riferimento all'articolo 310 della l.r. 11/2015, la Regione, in luogo delle province, predisponga "elenchi di persone disponibili all'assistenza familiare domiciliare", non comporta oneri aggiuntivi a carico del Bilancio regionale poiché tale attività verrà gestita dagli uffici regionali competenti in materia di lavoro (che hanno assunto tale funzione, precedentemente posta in capo alle province, in base all'articolo 2 della l.r. 10/2015). **L'articolo 46** - il quale dispone che, in riferimento all'articolo 349 della l.r. 11/2015, la Regione, in luogo delle province, predisponga "azioni formative dirette a tutti i soggetti che concorrono alla realizzazione degli interventi e dei servizi sociali" - non comporta oneri aggiuntivi a carico del Bilancio regionale poiché tale compito sarà svolto dagli uffici regionali competenti in materia di formazione professionale (che hanno assunto tale funzione, precedentemente posta in capo alle province, in base all'articolo 2 della l.r. 10/2015). **L'articolo 49**, il quale modifica l'articolo 357 della l.r. 11/2015, non comporta oneri aggiuntivi a carico del Bilancio regionale, poiché modifica soltanto dei coefficienti percentuali di ripartizione del Fondo sociale regionale, per renderli coerenti con quelli indicati nell'articolo 343, che non determinano un cambiamento dell'ammontare complessivo delle risorse del Fondo sociale regionale di cui al medesimo articolo. **L'articolo 51** modifica l'articolo 385 della l.r. 11/2015 e non comporta oneri aggiuntivi a carico del Bilancio regionale, poiché, prevede soltanto la possibilità per la Regione di esercitare tale compito e non l'obbligo. Inoltre, in tale circostanza siffatta attività sarebbe svolta dagli uffici regionali competenti in

REGIONE UMBRIA - GIUNTA REGIONALE - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI

materia di formazione professionale (che hanno assunto tale funzione, precedentemente posta in capo alle province, in base all'articolo 2 della l.r. 10/2015).

Nel Titolo III sono riportati i seguenti 3 articoli, che dispongono quanto segue:

L'articolo 54 (Modificazioni all'art. 408) apporta alla norma finanziaria del Testo unico modificazioni e contiene la "norma finanziaria" del presente ddl.

L'articolo 55 sostituisce l'articolo 410 della l.r. 11/2015 (Abrogazioni) poiché, per un refuso, la l.r. 9/2008 va abrogata nella sua interezza e non parzialmente. Il presente articolo, in quanto norma di principio generale e descrittiva, non comporta oneri aggiuntivi a carico del Bilancio regionale e non comporta modifiche e integrazioni alla norma finanziaria di cui all'articolo 408 della l.r. 11/2015.

L'articolo 56 contiene *Norme finali e reviviscenza* non ha implicazioni di tipo economico per il bilancio regionale. Contiene *Norme finali e reviviscenza* ed in particolare: al comma 1 stabilisce che la Giunta regionale adotta entro 180 giorni (dall'entrata in vigore del presente disegno di legge) il primo piano degli interventi di prevenzione del randagismo degli animali di affezione di cui all'articolo 211.

Con il comma 2 dell'articolo 56 è abrogato l'articolo 14 della legge regionale 30 marzo 2015, n. 8 (Disposizioni collegate alla manovra di bilancio 2015 in materia di entrate e di spese – Modificazioni ed integrazioni di leggi regionali) ed è riprodotto nell'articolo 47/bis introdotto con l'articolo 4 del presente disegno di legge.

Al comma 3 dell'articolo 56 viene stabilito che la lettera bbb) del comma 1 dell'articolo 410 della legge regionale 9 aprile 2015, n. 11 (Testo unico in materia di Sanità e Servizi sociali) è abrogata con effetto dalla data di entrata in vigore della l.r. 11/2015, con contestuale riviviscenza, a decorrere dalla medesima data, della legge regionale 6 agosto 1997, n. 24 (Provvedimenti diretti alla promozione e allo sviluppo della cooperazione).

Nella tabella che segue sono riportati analiticamente gli articoli del testo unico che comportano implicazioni finanziarie con l'indicazione della legge regionale in vigore, fonte di finanziamento e relativi Cap. e UPB.

ARTICOLI D.L.	Eventuale articoli del Testo unico abrogati/modificati	CAP.	Tipo fondi	UPB
Art. 7	Art. 153	2541	Finanziamento LEA – Tabella M – FSR	12.1.004
Art. 7	Art. 154 comma 2	2887	Finanziamento LEA – Tabella M – FSR	12.1.004
Art. 9 (introduce L'articolo 208 che al comma 1 lett. d) prevede implementazione e sviluppo dell'anagrafe regionale informatizzata)		2310	Finanziamento LEA – Tabella M – FSR	12.2.005 12.1.012
Art. 9 (introduce L'articolo 208 che al comma 1 lett. g) prevede la		2330	Fondi ministeriali- statali vincolati	12.1.012

REGIONE UMBRIA - GIUNTA REGIONALE - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI

promozione dell'adozione cani randagi attraverso campagne di sensibilizzazione)				
Art. 9	Art. 217 comma 1 lett. a) sostituendolo e disciplinandone i contenuti con L'articolo 211, comma 2, lett. a)	7310 sanzioni amm.ve di cui all' art. 219/septies	Regionali	12.2.005
Art. 9	Art. 217 comma 1 lett. b) e c) sostituendolo e disciplinandone i contenuti con L'articolo 211, comma 2, lett. b) e c).	2331 sanzioni amm.ve di cui all' art. 219/septies	Regionali	12.1.012
Art. 10 (introduce L'articolo 219/quienquies)		2330	Fondi ministeriali-statali vincolati	12.1.012
Art. 10	Art. 219 riproposto con modifiche all'articolo 219/septies che finanzia il Capo IV del Titolo XVI in materia di benessere animale, tutela degli animali di affezione, prevenzione e controllo del randagismo	In entrata cap. 500 e i fondi sono destinati in uscita ai cap. 7310 e 2331		

REGIONE UMBRIA - GIUNTA REGIONALE - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI

Disegno di legge: "Modificazioni ed integrazioni alla legge regionale 9 aprile 2015, n. 11 (Testo unico in materia di Sanità e Servizi sociali) e alla legge regionale 30 marzo 2015, n. 8 (Disposizioni collegate alla manovra di bilancio 2015 in materia di entrate e di spese – Modificazioni ed integrazioni di leggi regionali)".



TITOLO I
MODIFICAZIONI ED INTEGRAZIONI ALLA LEGGE
REGIONALE 9 APRILE 2015, N. 11 PARTE I
SANITA'

Art. 1
(Modificazioni all'articolo 8)

1. Alla lettera b) del comma 6 dell'articolo 8 della legge regionale 9 aprile 2015, n. 11 (Testo unico in materia di Sanità e Servizi sociali), dopo la parola: "esprime" sono aggiunte le seguenti: ", con le modalità ed i termini previsti dall'articolo 16 della legge 7 agosto 1990, n. 241 (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi)".

2. Alla lettera c) del comma 6 dell'articolo 8 della l.r. 11/2015, le parole: "entro quindici giorni dal ricevimento della richiesta" sono sostituite dalle seguenti: "con le modalità ed i termini previsti dall'articolo 16 della l. 241/1990".

Art. 2
(Modificazione all'articolo 26)

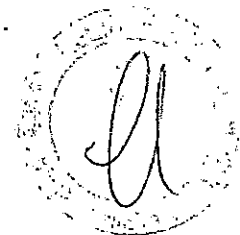
1. Al comma 1 dell'articolo 26 della l.r. 11/2015, le parole: "che non abbiano compiuto il sessantacinquesimo anno di età," sono soppresse.

Art. 3
(Modificazione all'articolo 33)

1. Il secondo periodo del comma 3 dell'articolo 33 della l.r. 11/2015, è sostituito dal seguente: "Il Collegio sindacale dura in carica tre anni ed è composto da tre membri, di cui uno designato dal Presidente della Giunta regionale, uno dal Ministro dell'Economia e delle Finanze e uno dal Ministro della Salute".

REGIONE UMBRIA - GIUNTA REGIONALE - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI**Art. 4***(Integrazione alla l.r. 11/2015)*

1. Dopo l'articolo 47 della l.r. 11/2015 è aggiunto il seguente:

"Art. 47 bis*(Limiti di spesa del personale delle aziende sanitarie regionali)*

1. Le aziende sanitarie regionali possono essere considerate adempienti rispetto al limite di spesa posto dall'articolo 9, comma 28 del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78 (Misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitività economica), convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, laddove, sulla base degli esiti del Tavolo adempimenti di cui all'articolo 12 dell'Intesa Stato – Regioni del 23 marzo 2005, risulti rispettato dalla Regione il vincolo di spesa del personale, pari alla spesa sostenuta nell'anno 2004 ridotta dell'1,4 per cento, vincolo già fissato dall'articolo 1, comma 565, lettera a) della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2007)) e da ultimo confermato dall'articolo 17, commi 3 e 3-bis del decreto legge 6 luglio 2011, n. 98 (Disposizioni per la stabilizzazione finanziaria), convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, come modificato e integrato dall'articolo 1, comma 584 della legge 23 dicembre 2014, n. 190 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2015)).".

Art. 5*(Modificazioni dell'articolo 87)*

1. Alla lettera e) del comma 1 dell'articolo 87 della l.r. 11/2015, il segno di punteggiatura: "." è sostituito dal seguente: ";".

2. Dopo la lettera e) del comma 1 dell'articolo 87 della l.r. 11/2015 è aggiunta la seguente:

"e bis) i beni immobili che si intendono acquisire nel triennio per il perseguimento dei fini istituzionali."

Art. 6*(Integrazione alla l.r. 11/2015)*

REGIONE UMBRIA - GIUNTA REGIONALE - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI

1. Dopo l'articolo 88 della l.r. 11/2015 è aggiunto il seguente:

"Art. 88/bis
(Autorizzazione all'acquisizione e alla
sottoscrizione di contratti atipici)

1. L'acquisizione di beni immobili già prevista nel Piano triennale del patrimonio deve essere preventivamente autorizzata dalla Giunta regionale allo scopo di verificare la conformità delle operazioni patrimoniali con la programmazione regionale.

2. Sono altresì soggetti all'autorizzazione da parte della Giunta regionale i contratti atipici relativi ai beni immobili, nel rispetto della normativa nazionale vigente."

Art. 7
(Sostituzione dell'articolo 153)

1. L'articolo 153 della l.r. 11/2015 è sostituito dal seguente:

"Art.153
(Struttura regionale di coordinamento)

1. Il Centro Regionale Sangue, istituito con deliberazione della Giunta regionale, in attuazione della legge 21 ottobre 2005, n. 219 (Nuova disciplina delle attività trasfusionali e della produzione nazionale degli emoderivati) e dell'Accordo Stato Regioni del 13 ottobre 2011, è la Struttura Regionale di Coordinamento (SRC) della Regione.

2. La SRC è la struttura tecnico-organizzativa che garantisce lo svolgimento delle attività di supporto alla programmazione regionale in materia di attività trasfusionali e di coordinamento e controllo tecnico-scientifico della rete trasfusionale regionale, in sinergia con il Centro Nazionale Sangue. Sono inoltre affidate a tale struttura, le attività di coordinamento del sistema sangue regionale in tutti gli ambiti definiti dalla normativa vigente in materia di attività trasfusionali, al fine di garantire il costante perseguimento degli obiettivi di sistema, rendere omogenei i livelli di qualità, sicurezza, standardizzazione e contribuire al perseguimento dell'appropriatezza in medicina trasfusionale su tutto il territorio della Regione.

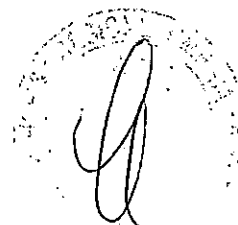
3. La Giunta regionale stabilisce, con proprio atto, la composizione e le modalità di funzionamento della SRC."



REGIONE UMBRIA - GIUNTA REGIONALE - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI**Art. 8***(Modificazioni all'articolo 154)*

1. Al comma 2 dell'articolo 154 della l.r. 11/2015, le parole: "eroga contributi" sono sostituite dalle seguenti: "in attuazione dell'articolo 6, comma 1, lettera b) della l. 219/2005 e sulla base di quanto definito nel relativo Accordo attuativo stipulato in sede di Conferenza Stato-Regioni il 20 marzo 2008, ed in particolare dello schema tipo per la stipula di convenzioni, garantisce il rimborso dei costi dell'attività associativa nonché della eventuale attività di raccolta".

2. I commi 3 e 4 dell'articolo 154 della l.r. 11/2015 sono abrogati.

**Art. 9***(Modificazioni alla l.r. 11/2015)*

1. La rubrica del Capo IV del Titolo XVI della l.r. 11/2015 è sostituita dalla seguente: "BENESSERE ANIMALE, TUTELA DEGLI ANIMALI DI AFFEZIONE, PREVENZIONE E CONTROLLO DEL RANDAGISMO".

2. Gli articoli da 206 a 214 del Capo IV del Titolo XVI della l.r. 11/2015 sono sostituiti dai seguenti:

"Art. 206*(Oggetto e finalità)*

1. La Regione, con il presente Capo, nell'esercizio delle proprie competenze ai sensi dell'articolo 117 della Costituzione e in attuazione della legge 14 agosto 1991, n. 281 (Legge quadro in materia di animali di affezione e prevenzione del randagismo) nonché delle ulteriori disposizioni vigenti in materia:

- a) promuove il benessere degli animali;
- b) disciplina la tutela degli animali di affezione;
- c) favorisce gli interventi volti a contrastare il randagismo;
- d) promuove ogni attività finalizzata al superamento della filosofia del ricovero degli animali d'affezione favorendo azioni volte all'affidamento temporaneo e definitivo, nel rispetto delle disposizioni previste dal presente capo.

REGIONE UMBRIA - GIUNTA REGIONALE - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI

2. La Regione riconosce a qualunque specie animale lo status di essere senziente e come tale il diritto alla dignità e al rispetto delle proprie esigenze fisiologiche ed etologiche.

3. La Regione tutela le condizioni di vita degli animali di affezione e promuove una cultura zoofila al fine di garantire forme di convivenza rispettose del benessere degli animali e dell'uomo.

4. La Regione riconosce, promuove e valorizza il ruolo degli animali di affezione nella vita della collettività e del singolo individuo. Favorisce, altresì, l'integrazione animale-uomo anche promuovendo l'accesso degli animali di affezione ai luoghi pubblici, ai mezzi pubblici, alle strutture ricettive e sanitarie, nel rispetto delle norme igieniche e di sicurezza. La Giunta regionale stabilisce, con proprio atto, le misure di promozione dell'accesso.

5. La Regione promuove, inoltre, l'utilizzo degli animali di affezione per gli Interventi Assistiti con gli Animali (IAA) di cui all'articolo 213 e per il sostegno alla disabilità, tutelandone il rispetto e il benessere sia fisico che etologico.

Art. 207
(Definizioni)

1. Ai fini del presente Capo si intende per:

a) animale di affezione: ogni animale tenuto, o destinato ad essere tenuto dall'uomo, per compagnia senza fini produttivi o alimentari, compresi quelli che svolgono attività utili all'uomo, come il cane per disabili, gli animali per gli IAA, per la riabilitazione e impiegati nella pubblicità. Gli animali selvatici in libertà, di norma, non sono considerati animali di affezione;

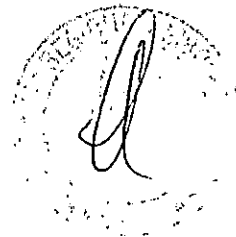
b) cane o gatto vagante: cane o gatto segnalato come libero da mezzi di contenzione;

c) cane abbandonato: cane vagante per il quale è possibile risalire al proprietario;

d) animale randagio: cane vagante o gatto libero sul territorio, non identificato e comunque non riconducibile ad un proprietario;

e) cane a rischio di aggressività: cane valutato dal medico veterinario dell'azienda unità sanitaria locale a rischio potenziale elevato per l'incolumità pubblica e degli altri animali;

f) proprietario: il soggetto responsabile del benessere, del controllo e della conduzione dell'animale che risponde dei danni e delle lesioni



REGIONE UMBRIA - GIUNTA REGIONALE - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI

provocate dall'animale;

g) detentore: il soggetto che, a qualunque titolo, detiene un animale di affezione e ne assume la responsabilità per il relativo periodo;

h) colonia felina: gruppo di almeno cinque gatti adulti, di entrambi i sessi, in età produttiva, che vive in libertà, legato stabilmente con un territorio e con l'uomo. La colonia felina è individuata in aree pubbliche o aperte al pubblico di centri abitati ed è accudita ed alimentata, al di fuori di una proprietà privata, da associazioni di volontariato o da singoli cittadini, individuati quali responsabili della colonia stessa;

i) oasi felina: struttura pubblica o privata convenzionata, recintata, ad ingresso controllato, nella quale i gatti vengono accuditi da apposito personale e non possono essere immessi nel territorio per problematiche sanitarie e/o etologiche;

l) detenzione per finalità ludico sportive: detenzione, per finalità connesse alla cinofilia o all'attività venatoria, senza scopo di lucro, nella medesima struttura, di un numero di cani superiore a dieci, appartenenti a diversi proprietari;

m) canile sanitario: struttura sanitaria pubblica, provvista di ambulatorio per gli interventi sanitari ed adibita al ricovero temporaneo dei cani randagi catturati, ovvero dal momento della cattura fino ad un massimo di sessanta giorni e comunque fino alla sterilizzazione da parte del servizio veterinario delle aziende unità sanitarie locali, di seguito denominato servizio veterinario;

n) canile rifugio: struttura pubblica adibita a ricovero dei cani randagi catturati che hanno superato il periodo di ricovero temporaneo di sessanta giorni presso il canile sanitario;

o) canile privato convenzionato: struttura privata adibita a canile sanitario e/o a canile rifugio, destinata al ricovero di cani randagi catturati nel territorio comunale, che può ospitare anche cani e gatti di privati;

p) detenzione personale a scopo amatoriale con finalità non economiche: detenzione di uno o più animali di affezione a scopo amatoriale da parte di un unico proprietario o comunque di un nucleo familiare;

q) detenzione con finalità economiche: detenzione di animale di affezione finalizzata ad attività economica, quale:

1) allevamento di cani e di gatti, in



REGIONE UMBRIA - GIUNTA REGIONALE - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI

numero pari o superiore a cinque fattrici o trenta cuccioli per anno;

- 2) negozi di vendita di animali;
- 3) pensioni per animali;
- 4) attività di toelettatura;
- 5) centri di addestramento.

Art. 208
(Competenze della Regione)



1. La Giunta regionale provvede, in particolare:

a) a stabilire i criteri per il risanamento dei canili comunali e per la costruzione dei rifugi per cani;

b) ad adottare il piano triennale degli interventi di prevenzione del randagismo degli animali di affezione di cui all'articolo 211;

c) ad approvare il programma annuale degli interventi, attuativo del piano di cui alla lettera b);

d) a garantire l'implementazione e lo sviluppo dell'anagrafe regionale informatizzata degli animali di affezione, nonché l'accesso alla stessa da parte dei comuni singoli o associati e dei soggetti competenti al controllo, ai sensi della normativa vigente;

e) a stabilire le tariffe minime per il mantenimento giornaliero dei cani e dei gatti nelle oasi feline, nei canili rifugio, nei canili sanitari e nei canili privati convenzionati, idonee a garantire le condizioni di benessere degli animali stessi;

f) ad emanare linee di indirizzo ai servizi veterinari sui criteri per il rilascio dell'autorizzazione dei veterinari liberi professionisti abilitati all'iscrizione degli animali da affezione nell'anagrafe di cui alla lettera d);

g) a promuovere l'adozione degli animali ospitati nei canili rifugio e nei canili privati convenzionati anche mediante convenzioni con l'Università degli Studi di Perugia e campagne di sensibilizzazione da realizzare in collaborazione con i comuni singoli o associati, con i servizi veterinari e con le associazioni di volontariato per la protezione degli animali, di seguito denominate associazioni di volontariato;

h) a stabilire i criteri e le modalità per il riparto dei contributi, tra i comuni singoli o associati,

REGIONE UMBRIA - GIUNTA REGIONALE - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI

per la realizzazione degli interventi di loro competenza.

Art. 209
(Competenze dei comuni)

1. I comuni, singoli o associati, provvedono in particolare:

a) ad attuare piani di controllo delle nascite attraverso la sterilizzazione;

b) alla costruzione di canili sanitari e canili rifugio e alla ristrutturazione di quelli esistenti nel rispetto del piano di cui all'articolo 211;

c) all'individuazione, in assenza delle strutture di cui alla lettera b), di strutture di ricovero, pubbliche o private, preposte alla funzione di canile sanitario e di canile rifugio;

d) a gestire i canili e i gattili sanitari e i canili rifugio, direttamente o mediante convenzioni con le associazioni di volontariato o con soggetti privati che garantiscono la presenza, nella struttura, di volontari delle associazioni medesime preposti alla gestione delle adozioni e degli affidamenti dei cani e dei gatti;

e) alla partecipazione a campagne di sensibilizzazione per incentivare gli affidamenti dei cani ricoverati presso i canili rifugio e i canili privati convenzionati, in collaborazione con la Regione, con i servizi veterinari e con le associazioni di volontariato;

f) ad identificare, d'intesa con i servizi veterinari, le colonie feline e ad autorizzarne la gestione a privati cittadini o ad associazioni di volontariato che ne fanno richiesta;

g) a garantire la raccolta delle spoglie di animali deceduti sul territorio di competenza, anche attraverso la stipula di convenzioni con soggetti autorizzati.

Art. 210
(Competenze delle aziende unità sanitarie locali)

1. Le aziende unità sanitarie locali provvedono, in particolare:

a) all'inserimento di apposito microchip in ogni singolo animale di affezione e all'iscrizione dell'animale stesso all'anagrafe regionale di cui all'articolo 219;

REGIONE UMBRIA - GIUNTA REGIONALE - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI

- b) all'aggiornamento dell'anagrafe regionale informatizzata degli animali d'affezione;
- c) alla cattura di cani vaganti;
- d) alla profilassi e all'assistenza sanitaria sugli animali custoditi nei canili sanitari e nei canili privati convenzionati adibiti a canile sanitario, nonché sui cani in affido temporaneo;
- e) alla sterilizzazione dei cani randagi catturati sul territorio e dei gatti appartenenti alle colonie feline;
- f) alla partecipazione ad iniziative di informazione e promozione sulle materia di cui al presente Capo, anche in collaborazione con la Regione, i comuni singoli o associati e le associazioni di volontariato;
- g) al censimento delle colonie feline, in collaborazione con i comuni singoli o associati, anche attraverso il coinvolgimento delle associazioni di volontariato;
- h) alla soppressione dei cani randagi e dei gatti, qualora ricorrano le condizioni di cui all'articolo 216;
- i) all'esame ed alla valutazione dei cani morsicatori o a rischio di aggressività;
- l) al servizio di reperibilità e pronto soccorso veterinario per animali di affezione feriti o incidentati, anche in convenzione con l'Università degli Studi di Perugia;
- m) alla collaborazione, alla redazione e all'attuazione del piano e del programma di cui all'articolo 211.
2. Le funzioni e le attività di cui al presente articolo sono svolte da apposita unità organizzativa delle aziende unità sanitarie locali.

Art. 211

(Piano degli interventi di prevenzione del randagismo degli animali di affezione e programma annuale)

1. La Giunta regionale, sentite le aziende unità sanitarie locali, adotta il piano degli interventi di prevenzione del randagismo degli animali di affezione, di seguito denominato piano.

2. Il piano stabilisce, in particolare:

- a) i criteri per gli interventi di costruzione e risanamento dei canili comunali;

REGIONE UMBRIA - GIUNTA REGIONALE - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI

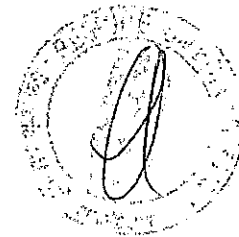
b) le iniziative di informazione, da svolgere anche in ambito scolastico, al fine di consentire ai giovani una maggiore consapevolezza del rapporto fra uomo, animali e ambiente;

c) i corsi di aggiornamento sul benessere degli animali rivolti ai medici veterinari, al personale di vigilanza delle aziende unità sanitarie locali e alle guardie zoofile;

d) la determinazione delle tariffe per le prestazioni previste dal presente Capo.

3. Il piano è approvato dall'Assemblea legislativa ed ha validità triennale.

4. La Giunta regionale, in attuazione del piano, approva il programma annuale degli interventi di prevenzione del randagismo degli animali di affezione, di seguito denominato programma, elaborato in collaborazione con le aziende unità sanitarie locali.

**Art. 212**

(Elenco delle associazioni di volontariato per la protezione degli animali)

1. La struttura regionale competente in materia di Sanità veterinaria è preposta alla tenuta dell'elenco delle associazioni di volontariato per la protezione degli animali, di seguito denominato elenco. A detto elenco possono essere inserite, su apposita richiesta, tutte le associazioni di volontariato, fermo restando la possibilità di iscrizione al registro regionale delle organizzazioni di volontariato di cui all'articolo 371 del presente Testo unico.

Art. 213

(Interventi Assistiti con gli Animali – IAA)

1. La Regione promuove la conoscenza e l'utilizzo degli Interventi Assistiti con gli Animali (IAA), a valenza terapeutica, riabilitativa, educativa e ludico-ricreativa nei seguenti ambiti di intervento: Terapie Assistite con gli Animali (TAA), Educazione Assistita con gli Animali (EAA) e Attività Assistite con gli Animali (AAA), rivolti prevalentemente a persone con disturbi della sfera fisica, neuromotoria, mentale e psichica, dipendenti da qualunque causa, al fine di ottenere un miglioramento delle condizioni di salute, dal punto di vista comportamentale, fisico, cognitivo, psicologico e psicologico-emotivo.

REGIONE UMBRIA - GIUNTA REGIONALE - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI

2. Gli interventi di cui al comma 1 sono rivolti anche ad individui sani, al fine di promuovere il miglioramento della qualità della vita e la corretta interazione uomo-animale.

3. Per le attività di cui al comma 1 è vietato il ricorso a cuccioli, ad animali selvatici ed esotici.

Art. 214

(Responsabilità e doveri del proprietario e del detentore)

1. Chiunque sia proprietario o detenga un animale di affezione è responsabile della sua salute e del suo benessere e deve provvedere alla sua idonea sistemazione, fornendogli adeguate cure e attenzioni, tenuto conto dei bisogni fisiologici ed etologici con riguardo alla specie, alla razza, all'età e al sesso.

2. Il proprietario e il detentore, fermo restando i divieti previsti dalla normativa vigente in materia, non può:

a) detenere animali che non si possono adattare alla cattività;

b) detenere animali in numero o in condizioni tali da causare problemi di natura igienica o sanitaria ovvero da recare pregiudizio al benessere degli animali stessi;

c) usare animali come premio o regalo per giochi, feste, sagre, lotterie, sottoscrizioni o altre attività;

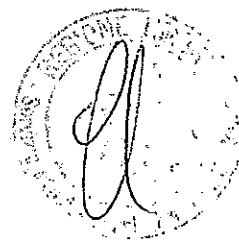
d) organizzare spettacoli, gare e rappresentazioni pubbliche o private che comportano maltrattamenti per gli animali;

e) utilizzare animali nella pratica dell'accattonaggio;

f) utilizzare animali di età inferiore a quattro mesi nelle mostre, nelle fiere espositive e nelle altre manifestazioni espositive;

g) vendere o cedere cani non identificati e registrati, nonché cani di età inferiore ai sessanta giorni, fatti salvi i casi in cui i cuccioli devono essere allontanati dalla madre per motivi sanitari certificati da un medico veterinario del servizio veterinario o da un medico veterinario libero-professionista autorizzato ad accedere all'anagrafe regionale informatizzata degli animali di affezione;

h) utilizzare a scopo di sperimentazione gli animali di affezione che vivono in libertà;



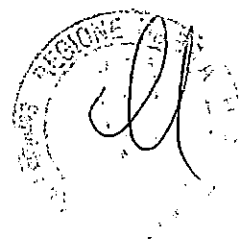
REGIONE UMBRIA - GIUNTA REGIONALE - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI

i) selezionare, incrociare e addestrare cani per esaltarne l'aggressività;

l) abbandonare gli animali di affezione e lasciare gli stessi all'interno di un'abitazione senza alcuna vigilanza o forma di custodia e accudimento minimo giornaliero;

m) lasciare gli animali di affezione liberi o incustoditi.

3. Il proprietario e il detentore, ai fini della riproduzione di un animale di affezione, deve tenere conto delle caratteristiche fisiologiche e comportamentali del proprio animale tutelandone la salute e il benessere.”.

**Art. 10**

(Modificazioni alla l.r. 11/2015)

1. La rubrica del Capo V del Titolo XVI della l.r. 11/2015 è soppressa.

2. Gli articoli da 215 a 219 della l.r. 11/2015 sono sostituiti dai seguenti:

“Art. 215

(Furto, smarrimento e ritrovamento di animali di affezione)

1. Il proprietario o il detentore dell'animale di affezione, fatte salve le disposizioni di cui all'articolo 219, comma 7, deve comunicare, entro tre giorni, eventuale furto o smarrimento dell'animale ai servizi veterinari. La comunicazione deve specificare i dati del proprietario o del detentore, i dati identificativi dell'animale, il luogo e la data della scomparsa e qualsiasi altro dato utile al ritrovamento dell'animale stesso.

2. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 189, comma 9 bis del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (Nuovo codice della strada), chiunque trovi un animale ferito o lo ferisca involontariamente è tenuto a prestargli soccorso o a provvedere affinché gli venga prestato soccorso.

3. Chiunque rinvenga un cane vagante è tenuto a comunicarne la presenza entro quarantotto ore dal rinvenimento, al comune o al servizio veterinario, fornendo le indicazioni necessarie al prelevamento.

REGIONE UMBRIA - GIUNTA REGIONALE - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI**Art. 216**
(Soppressione eutanasica)

1. La soppressione degli animali di affezione deve essere effettuata da medici veterinari esclusivamente con metodi incruenti che non arrechino sofferenza all'animale, preceduta da analgesia ed anestesia profonda, su animali affetti da una malattia inguaribile senza possibilità di miglioramento con alcuna terapia chirurgica o farmacologia. Lo stato di sofferenza dell'animale deve essere documentato da indagini cliniche complete di certificazione medico veterinaria. Tale documentazione, corredata da dichiarazione di avvenuta soppressione, deve essere conservata dal proprietario e dal medico veterinario per almeno due anni dalla data della soppressione. Il medico veterinario deve comunque evitare ogni forma di accanimento terapeutico.

2. La soppressione eutanasica deve essere riportata nel registro degli animali soppressi, tenuto dal servizio veterinario, con l'indicazione della diagnosi e del motivo della soppressione.

3. Qualora la soppressione eutanasica è effettuata da medici veterinari liberi professionisti, gli stessi sono tenuti a trasmettere copia della documentazione di cui al comma 1 al servizio veterinario.

4. E' vietata la soppressione volontaria di animali d'affezione sani o malati curabili di cui si è proprietari e/o detentori.

Art. 217
(Trasporto di animali)

1. Il trasporto degli animali deve avvenire in modo adeguato alla specie. I mezzi di trasporto devono avere caratteristiche tali da proteggere gli animali da intemperie o lesioni e consentire altresì l'ispezione e la cura degli stessi. La ventilazione e la cubatura d'aria devono essere adeguate alle condizioni di trasporto ed alle specie animali trasportate.

2. E' consentito il trasporto di animali d'affezione sui mezzi di trasporto pubblico all'interno di idonei trasportini, fatto salvo per i cani che devono essere tenuti al guinzaglio e con la museruola.



REGIONE UMBRIA - GIUNTA REGIONALE - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI**Art. 218*****(Detenzione degli animali di affezione)***

1. Nel caso di detenzione personale a scopo amatoriale con finalità non economiche, i cani che vivono in civili abitazioni non devono essere confinati permanentemente in locali o terrazze.

2. Le strutture adibite alla detenzione dei cani per finalità ludico sportive devono essere sottoposte alle autorizzazioni ai sensi della normativa vigente e devono ospitare gli animali di affezione in recinti e box che tengano conto delle caratteristiche dell'animale.

3. Le strutture adibite alla detenzione dei cani per finalità economiche devono essere sottoposte alle autorizzazioni ai sensi della normativa vigente e devono ospitare gli animali di affezione in recinti, box o gabbie.

4. La Giunta regionale, con proprio atto, per la detenzione degli animali di affezione, stabilisce i requisiti dei recinti, dei box e delle gabbie e le modalità di detenzione degli animali ivi ospitati.

5. E' vietata la detenzione dei cani alla catena.

**Art. 219*****(Identificazione e registrazione all'anagrafe regionale degli animali di affezione)***

1. Il detentore di un cane è tenuto a registrarlo all'anagrafe regionale informatizzata, collocata nel Sistema Informativo Veterinario ed Alimenti (SIVA) e connessa con l'Anagrafe nazionale, entro sessanta giorni di vita dell'animale o entro dieci giorni dal possesso nel caso di animale non registrato. In ogni caso è obbligatoria la registrazione prima della cessione, effettuata a qualunque titolo.

2. Il cane è identificato mediante inserimento sottocutaneo nella regione del collo, dietro il padiglione auricolare sinistro, di un microchip conforme alle norme ISO.

3. L'applicazione del microchip deve essere effettuata esclusivamente dal servizio veterinario o da medici veterinari liberi professionisti autorizzati ad accedere all'anagrafe di cui al comma 1, secondo le modalità stabilite dalla Giunta regionale, con proprio atto.

4. I veterinari che provvedono all'applicazione del microchip devono contestualmente effettuare la registrazione del cane identificato, nell'anagrafe regionale. Il certificato di iscrizione deve

segue atto n.

91

del

08.02.2016

REGIONE UMBRIA - GIUNTA REGIONALE - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI

accompagnare il cane in tutti i trasferimenti di proprietà.

5. I veterinari di cui al comma 3 devono verificare la presenza dell'identificativo del cane. Nel caso di mancanza o di illeggibilità dell'identificativo, il veterinario libero professionista autorizzato deve informare il proprietario o il detentore degli obblighi di legge e comunicare tale mancanza al servizio veterinario. L'inosservanza di tale adempimento comporta la revoca dell'autorizzazione di cui al comma 3.

6. I comuni, nel caso di cani randagi rinvenuti sul proprio territorio, provvedono agli adempimenti di cui al presente articolo tramite il servizio veterinario.

7. Il proprietario o il detentore del cane registrato all'anagrafe regionale deve comunicare al servizio veterinario:

- a) lo smarrimento del cane, entro tre giorni;
- b) la sottrazione del cane, allegando copia della denuncia all'autorità giudiziaria, entro tre giorni;
- c) la cessione del cane a titolo oneroso o gratuito, comunicando contestualmente le generalità e l'indirizzo del nuovo proprietario, entro dieci giorni;
- d) la morte del cane, entro dieci giorni;
- e) la variazione di residenza, entro dieci giorni.

8. Il detentore di gatti può provvedere alla identificazione degli stessi, mediante inoculazione sottocutanea di un microchip conforme alle norme ISO e contestuale registrazione all'anagrafe regionale.

9. Il servizio veterinario o il medico veterinario libero professionista autorizzato, effettuati gli adempimenti di cui al presente articolo, rilascia al proprietario o al detentore il documento di identità dell'animale che attesta anche l'avvenuta iscrizione all'anagrafe regionale e gli interventi di profilassi e sanità veterinaria.

10. Al proprietario del cane è addebitato il costo dell'apposizione del microchip. Le persone disabili sono esonerate da tale costo in caso di microchippatura effettuata presso i servizi veterinari.

11. I cani non possono essere intestati a soggetti che non hanno compiuto il diciottesimo anno di età.



REGIONE UMBRIA - GIUNTA REGIONALE - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI

12. I comuni devono dotare la propria polizia locale di almeno un dispositivo di lettura di microchip conforme alle norme ISO, al fine dell'effettuazione dei controlli di prevenzione del randagismo.

13. Le disposizioni di cui al presente articolo non si applicano ai cani identificati mediante tatuaggio leggibile e già iscritti nell'anagrafe canina, in conformità alla l. 281/1991."

**Art. 11**

(Integrazione alla l.r. 11/2015)

1. Dopo l'articolo 219 della l.r. 11/2015 sono aggiunti i seguenti:

"Art. 219/bis

(Controllo del randagismo e affidamento temporaneo e definitivo)

1. I cittadini e le associazioni di volontariato iscritte nell'elenco di cui all'articolo 212 segnalano al comune o al servizio veterinario, la presenza di cani vaganti sul territorio regionale. Il servizio veterinario provvede alla cattura degli stessi.

2. Il Sindaco è responsabile dei cani vaganti, ritrovati o catturati sul territorio del comune e ha l'obbligo di collocarli presso un canile rifugio o un canile privato convenzionato, dopo il periodo di osservazione nel canile sanitario, informandone il servizio veterinario. Il Sindaco è altresì responsabile delle colonie feline.

3. I cani vaganti catturati, laddove identificati, devono essere restituiti al proprietario, salvo i casi di maltrattamento previsti dal codice penale. Le spese di cattura e di custodia sono, in ogni caso, a carico del proprietario.

4. I cani randagi catturati sono identificati ai sensi dell'articolo 219 e immessi nei canili sanitari dove è effettuata la profilassi sanitaria. Il servizio veterinario, previa motivazione, può disporre l'affidamento temporaneo del cane stesso al soggetto che lo ha rinvenuto o ad un'associazione di volontariato iscritta nell'elenco di cui all'articolo 212. Tali soggetti devono garantire il buon trattamento dell'animale.

5. Il servizio veterinario provvede all'osservazione dell'animale assegnato temporaneamente presso l'abitazione dell'affidatario

REGIONE UMBRIA - GIUNTA REGIONALE - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI

o presso la struttura dell'associazione di volontariato.

6. Qualora i cani randagi di cui al comma 4 non siano reclamati entro il termine di sessanta giorni dalla cattura, l'affidamento temporaneo diventa definitivo.

7. I cani e i gatti, di norma, vengono sterilizzati prima della cessione definitiva o del loro trasferimento nei canili rifugi o, nel caso di gatti, di reimmissione sul territorio.

8. I cani o i gatti, ivi compresi quelli vaganti e quelli ospitati presso canili sanitari, canili rifugio, canili privati convenzionati o oasi feline, non possono essere destinati alla sperimentazione, né soppressi salvo quanto previsto dall'articolo 216.

9. Al fine di favorire l'affidamento definitivo di cani, i canili rifugio e i canili privati convenzionati devono prevedere giornalmente regolari orari di apertura al pubblico delle strutture medesime per consentire un agevole accesso ai soggetti interessati.

10. Allo scopo di garantire il benessere degli animali, nel caso di affidamento definitivo di cani, non possono essere consegnati più di due animali nel periodo temporale di un anno per ciascun richiedente. Tale limite non si applica nel caso di associazioni iscritte nell'elenco di cui all'articolo 212.

11. Il richiedente, al fine dell'affidamento, deve possedere la maggiore età ed i requisiti previsti dalla normativa vigente. Lo stesso deve sottoscrivere, inoltre, apposita richiesta di affidamento contenente, tra l'altro, l'impegno ad acconsentire al controllo sull'animale da parte dei soggetti preposti.

12. E' vietato l'affidamento di cani, gatti e altri animali d'affezione a chi ha riportato condanne passate in giudicato per maltrattamento, malgoverno, uccisione di animali o provvedimento di sequestro e/o confisca di animali da parte dell'autorità competente.

**Art. 219/ter
(Canili)**

1. La detenzione dei cani, al fine della lotta al randagismo, si effettua nelle seguenti strutture, che devono essere sottoposte alle autorizzazioni ai sensi della normativa vigente:

REGIONE UMBRIA - GIUNTA REGIONALE - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI

a) canili sanitari e canili rifugio, gestiti dai comuni singoli o associati direttamente o mediante la stipula di apposite convenzioni con le associazioni di volontariato iscritte al Registro di cui all'articolo 371 del presente Testo unico;

b) canili privati convenzionati con comuni singoli o associati.

2. I canili di cui al comma 1 devono essere in possesso dei seguenti requisiti:

a) idonea distanza da abitazioni e centri abitati;

b) approvvigionamento idrico;

c) scarichi conformi alla normativa vigente;

d) ricoveri individuali o per più animali, costituiti almeno da una zona riparata, facilmente lavabile e disinfettabile;

e) un locale adibito allo stoccaggio e alla preparazione dei mangimi, nonché spogliatoi, docce e servizi igienici per il personale adibito alla cura degli animali, nel rispetto della normativa vigente in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro;

f) apertura al pubblico per le adozioni.

3. I canili sanitari ed i canili privati convenzionati adibiti a canile sanitario devono inoltre possedere i seguenti locali:

a) un ambulatorio per primi interventi di pronto soccorso e per la profilassi sanitaria;

b) un locale per l'isolamento ed il controllo di eventuali malattie infettive;

c) un reparto riservato esclusivamente alla custodia dei cani soggetti ad osservazione sanitaria;

d) un reparto adibito esclusivamente ai cani in custodia temporanea;

e) un reparto riservato esclusivamente alla custodia dei cuccioli.

4. I canili rifugio e i canili privati convenzionati devono garantire la quotidiana assistenza di un medico veterinario libero professionista in qualità di direttore sanitario e, all'occorrenza, di un medico veterinario esperto in medicina comportamentale.

5. Il controllo e l'assistenza sanitaria nei canili sanitari e nei canili privati convenzionati adibiti a canile sanitario sono assicurate dal servizio veterinario.

REGIONE UMBRIA - GIUNTA REGIONALE - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI

6. I canili sanitari devono essere, fisicamente e funzionalmente, separati dalle altre strutture dove vengono detenuti i cani.

7. Nei canili rifugio e nei canili privati convenzionati possono essere tenuti in custodia, a pagamento, animali di affezione.

8. Le strutture di cui al comma 1 devono registrare su supporto informatico, gli ingressi, le uscite e i decessi degli animali attraverso l'utilizzo del SIVA.

9. Le strutture per il ricovero e/o per il recupero dei cani a rischio aggressività sono autorizzate dalle aziende unità sanitarie locali competenti per territorio.

10. La Giunta regionale, con proprio atto, stabilisce:

a) i requisiti strutturali, tecnici e gestionali delle strutture di cui al comma 1, nonché le modalità e i tempi di adeguamento delle strutture non in possesso dei requisiti previsti;

b) le caratteristiche delle strutture adibite ad ospitare i cani a rischio di aggressività.



Art. 219/quarter
(Colonie e oasi feline)

1. La Regione promuove la tutela dei gatti che vivono allo stato libero disponendone il mantenimento nel loro habitat naturale.

2. Il comune tutela i gatti presenti sul territorio di propria competenza assicurandone custodia, identificazione, mantenimento e cure. Il comune, previo parere del servizio veterinario, stabilisce il trasferimento dei gatti in luoghi ritenuti più idonei e di maggior garanzia in termini di sopravvivenza e benessere.

3. Il comune, in collaborazione con i servizi veterinari, provvede a censire le colonie feline.

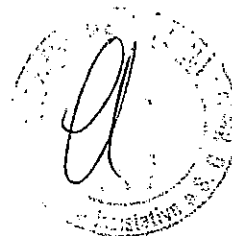
4. I gatti della colonia felina sono sterilizzati, curati, vaccinati e reimmessi nel gruppo cui appartengono, dal servizio veterinario.

5. I soggetti privati e le associazioni di volontariato iscritte nell'elenco di cui all'articolo 212 possono gestire a proprie spese le colonie feline, previo accordo con il comune e con l'azienda unità sanitaria locale, al fine di curare la salute e le condizioni di benessere dei gatti.

REGIONE UMBRIA - GIUNTA REGIONALE - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI

6. Il comune, d'intesa con il servizio veterinario, può determinare l'allontanamento dei gatti dalla colonia felina ove si renda necessario per la loro tutela o per gravi motivazioni sanitarie, individuando altra idonea collocazione.

7. Le oasi feline devono essere adeguate alle esigenze etologiche e fisiologiche degli gatti ospitati e devono consentire, al fine di agevolare le adozioni, l'ingresso al pubblico e il libero accesso alle associazioni di volontariato. Nelle oasi feline è assicurato ricovero, custodia, identificazione, sterilizzazione, mantenimento e assistenza sanitaria dei gatti ospitati.



Art. 219/quinquies
(Medicina veterinaria)

1. Gli interventi di medicina veterinaria erogati agli animali di affezione consistono in prestazioni di primo livello e di secondo livello.

2. Le prestazioni di primo livello, erogate dal servizio veterinario o da medici veterinari liberi professionisti consistono, in particolare, nei seguenti interventi:

- a) inoculazione del microchip e iscrizione nell'anagrafe regionale;
- b) profilassi vaccinale;
- c) profilassi e cura di endo ed ectoparassitosi;
- d) profilassi e cura di malattie zoonotiche;
- e) prevenzione e controllo delle nascite attraverso la sterilizzazione;
- f) interventi clinici e chirurgici di base e di primo soccorso.

3. Le prestazioni di secondo livello consistono in interventi complessi, anche urgenti, e sono erogate, previa stipulazione di protocollo d'intesa con la Regione, dall'Ospedale Veterinario Universitario Didattico dell'Università degli Studi di Perugia o da strutture private autorizzate per lo svolgimento di tale attività.

4. Le aziende unità sanitarie locali organizzano servizi di pronto intervento, notturno e festivo, per garantire l'erogazione delle prestazioni veterinarie nei confronti di animali randagi.

5. La Regione promuove interventi finalizzati all'erogazione di prestazioni veterinarie gratuite ai cani di proprietà di soggetti in situazione di

REGIONE UMBRIA - GIUNTA REGIONALE - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI

svantaggio economico, di persone disabili e di cani e gatti destinati agli IAA.

6. Nell'ambito di ciascuna azienda unità sanitaria locale deve essere sempre assicurata la presenza di un canile sanitario dotato di un ambulatorio veterinario in grado di erogare le prestazioni di primo livello di cui al comma 2.

Art. 219/sexies
(Cani morsicatori e aggressivi)

1. Fatto salvo quanto stabilito dagli articoli 86 e 87 del decreto del Presidente della Repubblica 8 febbraio 1954, n. 320 (Regolamento di polizia veterinaria), a seguito di morsicatura o aggressione i servizi veterinari attivano un percorso mirato all'accertamento delle condizioni psicofisiche dell'animale e della corretta gestione da parte del proprietario.

2. I servizi veterinari in caso di rilevazione di rischio elevato, stabiliscono le misure di prevenzione e la necessità di una valutazione comportamentale e di un eventuale intervento terapeutico da parte di medici veterinari esperti in comportamento animale con spese a carico del proprietario.

3. I servizi veterinari tengono un registro aggiornato dei cani dichiarati a rischio elevato di aggressività ai sensi del comma 2.

4. I proprietari dei cani inseriti nel registro di cui al comma 3 stipulano una polizza di assicurazione di responsabilità civile per danni contro terzi causati dal proprio cane. I proprietari dei cani applicano agli stessi guinzaglio e museruola quando si trovano in aree urbane e nei luoghi aperti al pubblico.

5. Qualora, al termine dell'intervento terapeutico comportamentale, i servizi veterinari accertino l'incapacità di gestione del cane da parte del proprietario, il comune provvede al sequestro ed alla confisca del cane.

6. Il proprietario può rinunciare alla custodia del cane dichiarato a rischio potenziale elevato. Lo stesso deve sostenere le spese di mantenimento e dell'intervento terapeutico comportamentale, fino all'eventuale cambiamento di proprietà.

7. Qualora un cane venga certificato come irrecuperabile può essere mantenuto, a spese del proprietario, presso strutture autorizzate o ceduto ad un'associazione iscritta nell'elenco di cui all'articolo 212.

REGIONE UMBRIA - GIUNTA REGIONALE - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI**Art. 219/septies
(Sanzioni)**

1. Fatte salve le ipotesi di responsabilità penale, ai contravventori del presente Capo, si applicano le seguenti sanzioni:

a) da euro 150,00 a euro 900,00 per chi viola le disposizioni di cui all'articolo 214, comma 2, lettere a), b), c), e), f), g) e m);

b) da euro 3.000,00 a euro 18.000,00 per chi viola le disposizioni di cui agli articoli 214, comma 2, lettere h) e i) e 219 bis, comma 8;

c) da euro 25,00 a euro 150,00 per ogni animale, per chi viola la disposizioni di cui all'articolo 217, comma 1;

d) da euro 50,00 a euro 300,00 per chi viola le disposizioni di cui agli articoli 216, commi 1, 2 e 3 e 219, comma 7;

e) da euro 100,00 a euro 600,00 per chi viola le disposizioni di cui all'articolo 219, comma 1 e 219/sexies, comma 4;

f) da euro 250,00 a euro 1.300,00 per chi viola le disposizioni di cui agli articoli 218, commi 2 e 3; e 219/ter commi 1 e 9;

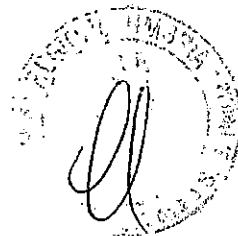
g) da euro 1.000,00 a euro 6.000,00 per chi viola le disposizioni di cui all'articolo 216, comma 4, fatta salva l'applicazione del codice penale; .

2. I proventi delle sanzioni amministrative di cui al presente articolo sono acquisiti al bilancio regionale con vincolo di destinazione per gli interventi previsti nel presente Capo.".

**Art. 12
(Integrazione all'articolo 222)**

1. Dopo il comma 3 dell'articolo 222 della l.r. 11/2015 è aggiunto il seguente:

"3 bis. I proventi delle sanzioni amministrative di cui ai commi 1 e 3 sono acquisiti al bilancio regionale con vincolo di destinazione per gli interventi previsti nel presente Capo.".

**Art. 13
(Modificazione all'articolo 223)**

REGIONE UMBRIA - GIUNTA REGIONALE - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI

1. Ai commi 1 e 2 dell'articolo 223 della l.r. 11/2015 le parole " la Provincia" sono sostituite dalle seguenti: "il comune".

Art. 14
(Modificazione all'articolo 225)

1. Il comma 1 dell'articolo 225 della l.r. 11/2015 è sostituito dal seguente:

"1. Il medico veterinario che, sulla base di una sintomatologia conclamata, emette diagnosi di sospetto avvelenamento di un esemplare di specie animale domestica o selvatica, ne dà immediata comunicazione al sindaco e al servizio veterinario territorialmente competente.".

Art. 15
(Sostituzione dell'articolo 239)

1. L'articolo 239 della l.r. 11/2015 è sostituito dal seguente:

"Art. 239
(Identificazione zone per nuove farmacie)

1. I comuni, sentiti le aziende unità sanitarie locali e l'Ordine provinciale dei farmacisti competente per territorio, identificano le zone nelle quali collocare le nuove farmacie e trasmettono i relativi provvedimenti alla Giunta regionale.

2. La Giunta regionale prende atto dei provvedimenti di cui al comma 1 con apposita deliberazione da adottare entro il 31 marzo di ogni anno. La deliberazione è pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione e nel sito internet istituzionale.".

TITOLO II
MODIFICAZIONI ED INTEGRAZIONI ALLA L.R.
11/2015

PARTE II
SERVIZI SOCIALI

Art. 16
(Sostituzione dell'articolo 265)

1. L'articolo 265 della l.r. 11/2015 è sostituito dal seguente:

segue atto n. 91

del 08.02.2016

REGIONE UMBRIA - GIUNTA REGIONALE - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI**"Art. 265
(Il comune)**

1. Il comune è titolare delle funzioni in materia di politiche sociali e svolge le attività di cui all'articolo 6 della legge 8 novembre 2000, n. 328 (Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali).

2. I comuni esercitano le funzioni in materia di politiche sociali ai sensi della legge regionale 2 aprile 2015, n. 10 (Riordino delle funzioni amministrative regionali, di area vasta, delle forme associative di Comuni e comunali – Conseguenti modificazioni normative) con la forma associativa della convenzione di cui all'articolo 30 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 (Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali). I comuni associati in convenzione esercitano le funzioni sociali e provvedono all'erogazione degli interventi e dei servizi sociali tramite le Zone sociali di cui all'articolo 268 bis.

3. La convenzione di cui al comma 2 deve stabilire i fini, la durata, le forme di consultazione degli enti contraenti, i loro rapporti finanziari ed i reciproci obblighi e garanzie. La convenzione deve inoltre stabilire le modalità e i criteri per l'assegnazione del personale qualora in carico agli ATI.

4. La convenzione deve altresì prevedere, ai sensi dell'articolo 30, comma 4 del d.lgs. 267/2000, la delega di funzioni da parte degli enti partecipanti all'accordo, a favore di uno di essi, denominato Comune capofila, che opera in luogo e per conto degli enti deleganti.

5. La convenzione deve inoltre stabilire le modalità di approvazione degli atti di programmazione e dei regolamenti sociali zonali, nel rispetto delle disposizioni di cui al d.lgs. 267/2000."

**Art. 17
(Abrogazione dell'articolo 266)**

1. L'articolo 266 della l.r. 11/2015 è abrogato.

**Art. 18
(Abrogazione dell'articolo 267)**

1. L'articolo 267 della l.r. 11/2015 è abrogato.

REGIONE UMBRIA - GIUNTA REGIONALE - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI**Art. 19**
(Integrazione alla l.r. 11/2015)

1. Dopo l'articolo 268 della l.r. 11/2015 è aggiunto il seguente:

"Art. 268 bis
(Zone sociali)

1. Le Zone sociali sono articolazioni territoriali corrispondenti ai distretti sanitari di cui all'articolo 22, individuate dal Piano sociale regionale di cui all'articolo 270. Le Zone sociali, tramite il comune capofila, esercitano, in particolare, le seguenti funzioni:

a) definiscono gli obiettivi da perseguire per garantire la gestione secondo criteri di efficienza, efficacia, economicità e trasparenza, uniformità e appropriatezza nel sistema di offerta ed equità per l'accesso alle prestazioni e ne verificano il raggiungimento;

b) provvedono all'erogazione degli interventi e dei servizi sociali;

c) provvedono al rilascio dell'accreditamento e istituiscono l'elenco delle strutture accreditate;

d) garantiscono l'unitarietà degli interventi e degli adempimenti amministrativi, la territorializzazione di un sistema di servizi a rete, l'operatività del sistema degli uffici della cittadinanza organizzati nelle Zone sociali;

e) curano le attività di monitoraggio, di verifica e di valutazione dei servizi e degli interventi nonché la rilevazione dei dati e delle informazioni utili alla pianificazione sociale;

f) garantiscono l'integrazione dei servizi di assistenza sociale con quelli sanitari e la attuano mediante accordi di programma con l'Azienda USL competente.

2. Presso il Comune capofila della Zona sociale è attivata una apposita struttura preposta alla pianificazione sociale del territorio, denominata "Ufficio di piano". Il Comune capofila della Zona sociale nomina il responsabile sociale di zona, designato dalla Conferenza di zona.

3. Le funzioni di cui al comma 1 sono svolte da personale messo a disposizione dai comuni della Zona sociale, previo accordo con le organizzazioni sindacali, ferma restando la permanenza della titolarità del rapporto di lavoro con il comune di

segue atto n. 91 del 08.02.2016

REGIONE UMBRIA - GIUNTA REGIONALE - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI

appartenenza. Le funzioni di responsabilità tecnica e di coordinamento della rete territoriale dei servizi sociali sono assicurate da personale con profilo professionale e competenze tecnico professionali in materia sociale.

4. La Zona sociale, tramite il Comune capofila, trasmette alla Giunta regionale entro il 31 marzo di ciascun anno una relazione sulle attività svolte.

5. La Zona sociale, tramite il Comune capofila, definisce con regolamento le modalità e i criteri per il proprio funzionamento, sulla base degli indirizzi stabiliti dalla Giunta regionale che tengono conto dei principi di differenziazione ed adeguatezza e della autonomia organizzativa dei comuni.

6. Le attività socio sanitarie integrate, individuate dal Piano attuativo locale (PAL) e dal Programma attuativo territoriale (PAT) di cui al d.lgs. 502/1992, sono svolte da personale con adeguate competenze tecnico professionali in materia sociale a disposizione della Zona sociale e da personale dipendente dalle Aziende USL.

7. Il coordinamento politico e istituzionale della Zona sociale è effettuato dalla Conferenza di zona di cui all'articolo 271.

8. Nell'ambito della Zona sociale sono istituiti:

a) il Tavolo zonale di concertazione di cui all'articolo 271 bis;

b) i Tavoli zonal di coprogettazione di cui all'articolo 271 ter.”.

Art. 20

(Sostituzione dell'articolo 269)

1. L'articolo 269 della l.r. 11/2015 è sostituito dal seguente:

“Art. 269

(Aziende pubbliche di servizi alla persona e persone giuridiche di diritto privato)

1. Le aziende pubbliche di servizi alla persona e le persone giuridiche di diritto privato di cui alla legge regionale 28 novembre 2014, n. 25 (Riordino e trasformazione delle istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza (IPAB) e disciplina delle aziende pubbliche di servizi alla persona (ASP) - Ulteriori modificazioni della legge regionale 28 dicembre 2009, n. 26 (Disciplina per la realizzazione del Sistema Integrato di Interventi e Servizi Sociali) - Ulteriori modificazioni della legge regionale 16 settembre 2011, n. 8 (Semplificazione

segue atto n. 91

del

08.02.2016

REGIONE UMBRIA - GIUNTA REGIONALE - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI

amministrativa e normativa dell'ordinamento regionale e degli Enti locali territoriali) sono inserite nel sistema pubblico di programmazione, progettazione e attuazione dei servizi e degli interventi sociali.

2. Le funzioni dei soggetti di cui al comma 1 si realizzano, prevalentemente, attraverso la produzione e l'offerta dei servizi e interventi sociali, socio sanitari e socio educativi.”.

Art. 21

(Modificazioni all'articolo 270)

1. Alla lettera e) del comma 4 dell'articolo 270 della l.r. 11/2015, le parole: “di cui all'articolo 275, comma 1” sono sostituite dalle seguenti: “di cui all'articolo 271 bis”.

2. Al comma 7 dell'articolo 270 della l.r. 11/2015, il numero di riferimento: “274” è sostituito dal seguente: “273”.

Art. 22

(Sostituzione dell'articolo 271)

1. L'articolo 271 della l.r. 11/2015 è sostituito dal seguente:

“Art. 271

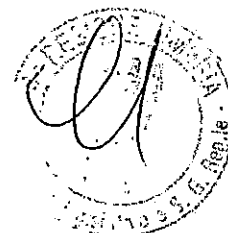
(Conferenza di Zona)

1. La Conferenza di Zona costituisce il soggetto di coordinamento politico e istituzionale della Zona sociale ed è composta da tutti i sindaci dei comuni il cui territorio ricade all'interno della Zona sociale o da loro assessori delegati.

2. La Conferenza di Zona delibera validamente con la presenza di sindaci o loro assessori delegati che rappresentano almeno la maggioranza dei comuni e la maggioranza dei residenti nella Zona sociale.

3. Le deliberazioni della Conferenza di Zona si intendono approvate se ottengono voti favorevoli che corrispondono ad almeno la metà più uno dei comuni presenti e ad almeno la maggioranza assoluta dei residenti negli stessi. Il coordinamento dei lavori della Conferenza di Zona è affidato ad un componente individuato dalla Conferenza stessa.

4. La Conferenza di Zona adotta i regolamenti sociali zonali e il Piano sociale di zona; gli stessi sono approvati nel rispetto delle disposizioni di cui



REGIONE UMBRIA - GIUNTA REGIONALE - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI

al d.lgs. 267/2000, con le modalità stabilite nella convenzione di cui all'articolo 265.

5. La Conferenza di Zona si dota di un regolamento per il proprio funzionamento.

Art. 23

(Integrazione alla l.r. 11/2015)

1. Dopo l'articolo 271 della l.r. 11/2015 sono aggiunti i seguenti:

Art. 271 bis

(Tavolo zonale di concertazione)

1. Il Tavolo zonale di concertazione costituisce un organismo partecipativo di cui fanno parte le aziende USL, gli enti pubblici operanti nel territorio con funzioni a rilevanza sociale, le aziende dei servizi alla persona (ASP) e le persone giuridiche di diritto privato di cui alla l.r. 25/2014, i soggetti di cui all'articolo 1, comma 4 della l. 328/2000 e le organizzazioni del mondo del lavoro presenti e maggiormente rappresentative a livello della singola Zona sociale.

2. Il Tavolo zonale di concertazione contribuisce:

a) alla definizione degli indirizzi per la programmazione sociale di zona;

b) alla valutazione della realizzazione del Piano sociale di zona.

3. La Zona sociale, tramite il Comune capofila, costituisce il Tavolo zonale di concertazione secondo i criteri e le modalità stabilite dal Piano sociale regionale di cui all'articolo 270.

4. Le modalità di funzionamento e la durata del Tavolo zonale di concertazione sono definite dal regolamento sociale zonale tenuto conto del Piano sociale di zona di cui all'articolo 272.

Art. 271 ter

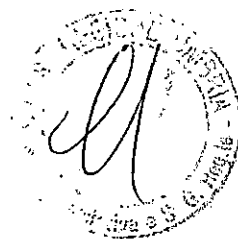
(Tavoli di coprogettazione)

1. I Tavoli zonali di coprogettazione costituiscono organismi partecipativi di cui fanno parte le aziende pubbliche di servizi alla persona e le persone giuridiche di diritto privato di cui alla l.r. 25/2014 e i soggetti di cui all'articolo 1, commi 4 e 5 della l. 328/2000.

REGIONE UMBRIA - GIUNTA REGIONALE - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI

2. I Tavoli zonali di coprogettazione consentono la partecipazione alla progettazione dei servizi e degli interventi e alla valutazione della loro realizzazione anche mediante sottoscrizione degli accordi procedurali di cui all'articolo 279, comma 4.

3. Le modalità di funzionamento e la durata dei Tavoli zonali di coprogettazione sono definite dal regolamento sociale zonale, tenuto conto del Piano sociale di zona di cui all'articolo 272.”



Art. 24
(Sostituzione dell'articolo 272)

1. L'articolo 272 della l.r. 11/2015 è sostituito dal seguente:

“Art. 272
(Piano sociale di zona)

1. Il Piano sociale di zona è lo strumento mediante il quale la Zona sociale programma gli interventi e i servizi sociali e stabilisce i criteri per l'erogazione dei servizi sociali e per la loro attuazione.

2. Il Piano sociale di zona contiene, in particolare:

a) lo stato di attuazione del precedente Piano;

b) gli obiettivi strategici e le priorità d'intervento;

c) le modalità organizzative dei servizi, delle prestazioni e degli interventi;

d) le risorse umane, finanziarie e strumentali da utilizzare;

e) la determinazione delle quote di risorse di cui alla lettera d) poste a carico delle Zone sociali tenendo conto del numero degli abitanti, delle caratteristiche di età degli stessi e delle caratteristiche economiche e geomorfologiche dei territori;

f) le modalità di integrazione e di coordinamento delle attività socio assistenziali con quelle sanitarie, educative, della formazione e con gli altri strumenti di programmazione territoriali.

3. L'Ufficio di piano della Zona sociale, con il coinvolgimento del Tavolo zonale di concertazione, elabora, sulla base del Piano sociale regionale, la proposta di Piano sociale di zona e a tal fine:

REGIONE UMBRIA - GIUNTA REGIONALE - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI

a) effettua la rilevazione dei bisogni del territorio;

b) tiene conto, ai fini dell'integrazione socio sanitaria:

1) del Piano regionale integrato per la non autosufficienza (PRINA) di cui all'articolo 326;

2) del Piano attuativo delle aziende sanitarie regionali di cui all'articolo 14;

3) del Programma delle Attività Territoriali (PAT) di distretto di cui all'articolo 15.

4. Il Piano sociale di zona, per le attività socio sanitarie integrate, costituisce parte integrante del PAT.

5. Il Piano sociale di zona ha durata triennale.”.

**Art. 25**

(Sostituzione dell'articolo 273)

1. L'articolo 273 della l.r. 11/2015 è sostituito dal seguente:

“Art. 273

(Procedimento per l'adozione del Piano sociale di zona)

1. L'ufficio di Piano della zona sociale trasmette alla Giunta regionale il Piano sociale di zona per l'acquisizione del relativo parere, da rendersi con le modalità ed i termini previsti dall'articolo 16 della l. 241/1990. Tale parere tiene conto della coerenza del Piano stesso con la programmazione regionale.

2. Il Piano sociale di zona è adottato dalla Conferenza di zona di cui all'articolo 271, mediante accordo di programma sottoscritto dai comuni della Zona sociale, ai sensi dell'articolo 19, comma 2 della l. 328/2000. Con tale accordo le parti si impegnano a concorrere al perseguimento degli obiettivi del Piano sociale di Zona.

3. Le aziende pubbliche di servizi alla persona e le persone giuridiche di diritto privato di cui alla l.r. 25/2014 e i soggetti di cui all'articolo 1, commi 4 e 5 della l. 328/2000 sono invitati dall'Ufficio di piano a partecipare all'attuazione del Piano sociale di Zona.”.

Art. 26

(Abrogazione dell'articolo 274)

1. L'articolo 274 della l.r. 11/2015 è abrogato.

REGIONE UMBRIA - GIUNTA REGIONALE - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI

Art. 27
(Abrogazione dell'articolo 275)

1. L'articolo 275 della l.r. 11/2015 è abrogato.

Art. 28
(Modificazione all'articolo 276)

1. Al comma 1 dell'articolo 276 della l.r. 11/2015, le parole “, di cui all'articolo 282, ” sono soppresse.

Art. 29
(Modificazione all'articolo 277)

1. Al comma 1 dell'articolo 277 della l.r. 11/2015, le parole: “, Province, ATI” sono soppresse.

Art. 30
(Modificazione all'articolo 279)

1. Al comma 4 dell'articolo 279 della l.r. 11/2015, le parole: “Gli ATI” sono sostituite dalle seguenti: “Le Zone sociali, tramite il Comune capofila,”.

Art. 31
(Abrogazione dell'articolo 282)

1. L'articolo 282 della l.r. 11/2015 è abrogato.

Art. 32
(Abrogazione dell'articolo 283)

1. L'articolo 283 della l.r. 11/2015 è abrogato.

Art. 33
(Modificazione all'articolo 284)

1. Al comma 1 dell'articolo 284 della l.r. 11/2015, le parole: “dell'articolo 266, comma 2, lettera d)” sono sostituite dalle seguenti: “dell'articolo 268 bis, comma 1, lettera d)”.

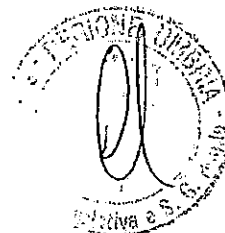


REGIONE UMBRIA - GIUNTA REGIONALE - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI**Art. 34***(Modificazione all'articolo 286)*

1. Al comma 1 dell'articolo 286 della l.r. 11/2015, le parole: "svolgono le proprie funzioni sociali favorendo" sono sostituite dalla seguente: "favoriscono".

2. Il comma 2 dell'articolo 286 della l.r. 11/2015 è sostituito dal seguente:

"2. Le funzioni sociali di cui al comma 1 sono svolte dalle Zone sociali mediante azioni finalizzate a sostenere e a favorire l'autonoma iniziativa dei privati nell'esercizio della stessa funzione sociale."

**Art. 35***(Modificazioni all'articolo 288)*

1. Al comma 1 dell'articolo 288 della l.r. 11/2015, le parole: "I comuni, singoli o in forma associata, anche con l'apporto delle organizzazioni" sono sostituite dalle seguenti: "Le Zone sociali, anche con l'apporto delle organizzazioni di volontariato e".

2. Al secondo periodo del comma 3 dell'articolo 288 della l.r. 11/2015, le parole: "I comuni, singoli o in forma associata," sono sostituite dalle seguenti: "Le Zone sociali".

Art. 36*(Modificazioni all'articolo 310)*

1. Al comma 1 dell'articolo 310 della l.r. 11/2015, le parole: "Le Province" sono sostituite dalle seguenti: "La Regione" e la parola: "predispongono" è sostituita dalla seguente: "predispone".

2. Al comma 2 dell'articolo 310 della l.r. 11/2015, le parole: ", sentite le Province," sono soppresse.

Art. 37*(Modificazione all'articolo 311)*

1. Al comma 1 dell'articolo 311 della l.r. 11/2015, le parole: "Le Province e i Comuni" sono sostituite dalle seguenti: "Le Zone sociali, tramite il Comune capofila".

segue atto n. 91

del 08.02.2016

REGIONE UMBRIA - GIUNTA REGIONALE - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI**Art. 38***(Modificazioni all'articolo 312)*

1. Al comma 1 dell'articolo 312 della l.r. 11/2015, le parole: "Comuni, Province" sono sostituite dalle seguenti: "Zone sociali tramite il Comune capofila".

2. Al comma 4 dell'articolo 312 della l.r. 11/2015, le parole: "dai Comuni" sono sostituite dalle seguenti: "dalle Zone sociali".

**Art. 39***(Modificazione all'articolo 319)*

1. Al comma 2 dell'articolo 319 della l.r. 11/2015, le parole: "socio-sanitari o il comune competenti per territorio" sono sostituite dalle seguenti: "sanitario o le Zone sociali".

Art. 40*(Modificazione all'articolo 323)*

1. Al comma 2 dell'articolo 323 della l.r. 11/2015, le parole: "e alle zone sociali di cui all'articolo 265, comma 3" sono sostituite dalle seguenti: "e alle Zone sociali di cui all'articolo 268 bis".

Art. 41*(Modificazioni all'articolo 327)*

1. Alla lettera b) del comma 1 dell'articolo 327 della l.r. 11/2015, le parole: "Ambiti territoriali integrati (ATI)" sono sostituite dalle seguenti: "Zone sociali".

2. Alla lettera c) del comma 1 dell'articolo 327 della l.r. 11/2015, le parole: "ambiti territoriali sociali" sono sostituite dalle seguenti: "Zone sociali".

3. Il comma 3 dell'articolo 327 della l.r. 11/2015 è sostituito dal seguente:

"3. L'Azienda USL e le Zone sociali ricompresi nel suo territorio redigono il Piano attuativo triennale del PRINA."

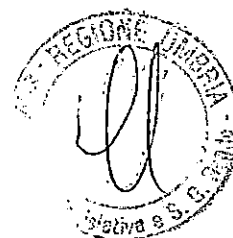
4. Il comma 4 dell'articolo 327 della l.r. 11/2015, è sostituito dal seguente:

REGIONE UMBRIA - GIUNTA REGIONALE - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI

"4. Il Piano attuativo triennale del PRINA è articolato per distretti sanitari e Zone sociali e individua i servizi aventi come bacino di utenza l'intero territorio delle Zone sociali."

5. Al comma 5 dell'articolo 327 della l.r. 11/2015, le parole: "dall'Assemblea dell'ATI" sono sostituite dalle seguenti: "dalla Conferenza di zona".

6. Al comma 6 dell'articolo 327 della l.r. 11/2015, le parole: "I distretti socio-sanitari e gli ambiti territoriali" sono sostituite dalle seguenti: "I distretti sanitari e le Zone"

**Art. 42**

(Modificazione all'articolo 342)

1. Al comma 1 dell'articolo 342 della l.r. 11/2015, le parole: "L'ATI competente" sono sostituite dalle seguenti: "La Zona sociale, tramite il Comune capofila,".

Art. 43

(Modificazioni all'articolo 344)

1. Al comma 1 dell'articolo 344 della l.r. 11/2015, le parole: "dall'ATI competente" sono sostituite dalle seguenti: "dalla zona sociale tramite il Comune capofila".

2. Al comma 4 dell'articolo 344 della l.r. 11/2015, le parole: "L'ATI competente" sono sostituite dalle seguenti: "La Zona sociale, tramite il Comune capofila," e le parole: "delle Zone sociali o" sono soppresse.

Art. 44

(Modificazioni all'articolo 345)

1. Al comma 5 dell'articolo 345 della l.r. 11/2015, le parole: "L'ATI competente" sono sostituite dalle seguenti: "La Zona sociale, tramite il Comune capofila,".

2. Al comma 7 dell'articolo 345 della l.r. 11/2015, le parole: "L'ATI competente" sono sostituite dalle seguenti: "La Zona sociale, tramite il Comune capofila,".

Art. 45

(Modificazioni all'articolo 346)

1. Al comma 1 dell'articolo 346 della l.r. 11/2015, le parole: "degli ATI" sono sostituite dalla

segue atto n. 91

del

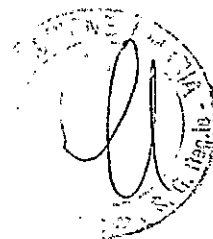
8.02.2016

REGIONE UMBRIA - GIUNTA REGIONALE - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI

seguenti: "delle Zone sociali" e le parole: "gli ATI" sono sostituite dalle seguenti: "le Zone sociali, tramite il Comune capofila,".

2. Al comma 2 dell'articolo 346 della l.r. 11/2015, le parole: "Gli ATI" sono sostituite dalle seguenti: "Le Zone sociali" e le parole: "a ciascuna ATI" sono sostituite dalle seguenti: "a ciascuna Zona sociale".

3. Al comma 4 dell'articolo 346 della l.r. 11/2015, le parole: "Gli ATI" sono sostituite dalle seguenti: "Le Zone sociali, tramite il Comune capofila," e le parole: "gli ATI adottano" sono sostituite dalle seguenti: "le Zone sociali, tramite il Comune capofila, adottano".

**Art. 46**

(Modificazione all'articolo 349)

1. Al comma 2 dell'articolo 349 della l.r. 11/2015, le parole: "Le province" sono sostituite dalle seguenti: "La Regione" e le parole: "dagli ATI, predispongono" sono sostituite dalle seguenti: "dalle Zone sociali, predispone"

Art. 47

(Modificazioni all'articolo 350)

1. Al comma 1 dell'articolo 350 della l.r. 11/2015, le parole: "di cui agli articoli 274 e 275" sono sostituite dalle seguenti: "di cui agli articoli 271 bis e 271 ter".

2. Al comma 6 dell'articolo 350 della l.r. 11/2015, le parole: "di cui agli articoli 274 e 275" sono sostituite dalle seguenti: "di cui agli articoli 271 bis e 271 ter".

Art. 48

(Modificazioni all'articolo 354)

1. Al comma 1 dell'articolo 354 della l.r. 11/2015, le parole: "Gli ATI esercitano" sono sostituite dalle seguenti: "Le Zone sociali, tramite il Comune capofila, esercitano" e le parole: "Gli ATI si avvalgono" sono sostituite dalle seguenti: "Le Zone sociali si avvalgano".

2. Al comma 3 dell'articolo 354 della l.r. 11/2015, le parole: "Gli ATI" sono sostituite dalle seguenti: "Le Zone sociali, tramite il Comune capofila,".

segue atto n.

91

del

08.02.2016

REGIONE UMBRIA - GIUNTA REGIONALE - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI**Art. 49***(Modificazione all'articolo 357)*

1. Alla lettera a) del comma 1 dell'articolo 357 della l.r. 11/2015, le parole: "tra il cinque e il dieci per cento" sono sostituite dalle seguenti: "tra il tre e il dieci per cento".

Art. 50*(Abrogazione dell'articolo 359)*

1. L'articolo 359 della l.r. 11/2015 è abrogato.

Art. 51*(Modificazioni all'articolo 385)*

1. Al comma 1 dell'articolo 385 della l.r. 11/2015, le parole: "le Province possono" sono sostituite dalle seguenti: "la Regione può".

2. Il comma 3 dell'articolo 385 della l.r. 11/2015 è abrogato.

Art. 52*(Modificazione all'articolo 396)*

1. Al comma 1 dell'articolo 396 della l.r. 11/2015, le parole: "e le Province" e le parole "96 e 97" sono soppresse e la parola: "assumono" è sostituita dalla seguente: "assume".

Art. 53*(Modificazioni all'articolo 399)*

1. Alla lettera h) del comma 1 dell'articolo 399 della l.r. 11/2015, la parola: "ambito" è sostituita dalle seguenti: "Zona sociale".

2. La lettera i) del comma 1 dell'articolo 399 della l.r. 11/2015 è sostituita dalla seguente:

"i) un dirigente regionale della struttura competente in materia di politiche attive del lavoro e centri per l'impiego.

3. Al comma 4 dell'articolo 399 della l.r. 11/2015, le parole: "delle strutture territoriali facenti capo agli ambiti di cui alla delibera del Consiglio regionale 20 dicembre 1999, n. 759" sono sostituite



REGIONE UMBRIA - GIUNTA REGIONALE - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI

dalle seguenti: "degli uffici di piano delle Zone sociali".

**TITOLO III
MODIFICAZIONI A NORMA FINANZIARIA E
NORME FINALI**

**Art. 54
(Modificazioni all'articolo 408)**

1. Alla lettera h) del comma 1 dell'articolo 408 della l.r. 11/2015, le parole: "per il finanziamento degli oneri di cui all'articolo 153 già previsti dalla abroganda legge regionale 10/1985" sono sostituite dalle seguenti: "per il finanziamento degli oneri della Struttura Regionale di Coordinamento di cui all'articolo 153".

2. Alla lettera i) del comma 1 dell'articolo 408 della l.r. 11/2015, le parole: "per il finanziamento dei contributi di cui all'articolo 154, comma 2 già previsti dalla abroganda legge regionale 10/1985" sono sostituite dalle seguenti: "per il rimborso dei costi di cui all'articolo 154, comma 2".

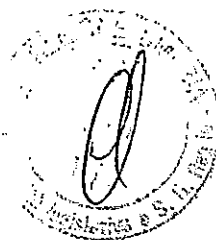
3. La lettera m) del comma 1 dell'articolo 408 della l.r. 11/2015 è soppressa.

4. Alla lettera n) del comma 1 dell'articolo 408 della l.r. 11/2015, le parole: "per il finanziamento degli interventi di cui all'articolo 217, comma 1, lettera a) già previsti dalla abroganda legge regionale 19/1994" sono sostituite dalle seguenti: "per il finanziamento degli interventi di cui all'articolo 211, comma 2, lettera a)" e le parole: "previste all'articolo 219" sono sostituite dalle seguenti: "previste all'articolo 219/septies".

5. Alla lettera o) del comma 1 dell'articolo 408 della l.r. 11/2015, le parole: "per il finanziamento degli interventi di cui all'articolo 217, comma 1, lettere b), c) e d) già previsti dalla abroganda legge regionale 19/1994" sono sostituite dalle seguenti: "per il finanziamento degli interventi di cui all'articolo 211, comma 2, lettere b) e c)" e le parole: "previste all'articolo 219" sono sostituite dalle seguenti: "previste all'articolo 219/septies".

6. Dopo la lettera o) del comma 1 dell'articolo 408 della l.r. 11/2015 è aggiunta la seguente:

"o bis) Unità Previsionale di base 12.1.012 (capitolo 2330), per il finanziamento, nei limiti delle risorse statali della l. 281/1991, degli interventi di cui all'articolo 208, comma 1, lettera g) e all'articolo 219 quinquies".



REGIONE UMBRIA - GIUNTA REGIONALE - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI

7. Alla lettera a) del comma 2, dell'articolo 408 della legge regionale 11/2015 le parole "per il finanziamento degli interventi di cui all'articolo 266 già previsti dalla abroganda legge regionale 26/2009" sono sostituite dalle parole "per il finanziamento degli interventi di cui agli articoli 265 e 268/bis".

Art. 55

(Modificazione dell'articolo 410)

1. La lettera dddd) del comma 1 dell'articolo 410 della l.r. 11/2015 è sostituita dalla seguente:

"ddd) legge regionale 4 giugno 2008, n. 9 (Istituzione del Fondo regionale per la non autosufficienza e modalità di accesso alle prestazioni);".

Art. 56

(Norme finali e reviviscenza)

1. La Giunta regionale adotta il primo piano degli interventi di prevenzione del randagismo degli animali di affezione di cui all'articolo 211 della l.r. 11/2015, entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente Testo unico.

2. L'articolo 14 della legge regionale 30 marzo 2015, n. 8 (Disposizioni collegate alla manovra di bilancio 2015 in materia di entrate e di spese – Modificazioni ed integrazioni di leggi regionali) è abrogato.

3. La lettera bbb) del comma 1 dell'articolo 410 della legge regionale 9 aprile 2015, n. 11 (Testo unico in materia di Sanità e Servizi sociali) è abrogata con effetto dalla data di entrata in vigore della l.r. 11/2015. A decorrere dalla medesima data vige nuovamente la legge regionale 6 agosto 1997, n. 24 (Provvedimenti diretti alla promozione e allo sviluppo della cooperazione).



REGIONE UMBRIA - GIUNTA REGIONALE - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI

Note di Riferimento

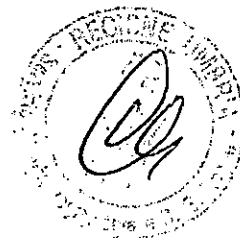
--inserire le note al testo della proposta di legge a cura della
struttura proponente--





Regione Umbria

Giunta Regionale



SCHEDA DEGLI ELEMENTI FINANZIARI DISEGNO DI LEGGE

SERVIZIO PROPONENTE: Politiche di sviluppo delle risorse umane del S.S.R.,
semplificazione in materia sanitaria e patrimonio delle Aziende
sanitarie

OGGETTO: Disegno di legge: "Modificazioni ed integrazioni alla legge regionale 9 aprile 2015, n. 11 (Testo unico in materia di Sanità e Servizi sociali) e alla legge regionale 30 marzo 2015, n. 8 (Disposizioni collegate alla manovra di bilancio 2015 in materia di entrate e di spese – Modificazioni ed integrazioni di leggi regionali)"

SEZIONE I¹

DEFINIZIONE DEGLI OBIETTIVI:

In adempimento a quanto disposto dalla legge regionale 16 settembre 2011, n. 8 "Semplificazione amministrativa e normativa dell'ordinamento regionale e degli Enti locali territoriali", è stato promulgato il Testo unico in materia di Sanità e servizi sociali di cui alla legge regionale 9 aprile 2015, n. 11.

Il suddetto Testo unico è stato oggetto di impugnazione da parte della Presidenza del Consiglio dei Ministri innanzi alla Corte costituzionale.

Conseguentemente, è stato ritenuto opportuno provvedere ad adeguare le disposizioni della l.r. 11/2015 ai rilievi sollevati predisponendo un Disegno di legge.

RIFERIMENTI ALLA PROGRAMMAZIONE REGIONALE:

nessuno

¹ da completare a cura della Direzione proponente



ANALISI DEGLI EFFETTI FINANZIARI DEL PROVVEDIMENTO:

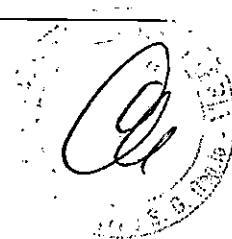
Entrata:

Art./comma	Natura dell'entrata	Proposta anno in corso (importo in Euro)	Proposta a regime (importo in Euro)
• art.10 (art. 219 septies)	Rimodulazione sanzioni	0	
•			
•			
•			
	Totale	0	

Spesa:

Art./comma	Natura della spesa	Proposta anno in corso (importo in Euro)	Proposta A regime (importo in Euro)
• art. 9 (art. 208, c. 1 lett. g)	corrente	Nei limiti delle risorse statali di cui alla legge 281/1991 Nei limiti delle risorse statali di cui alla legge 281/1991	
• art. 11 (art. 219 quinquies)	corrente		
•			
•			
	Totale	-----	
Saldo da finanziare		-----	

METODI UTILIZZATI PER LA QUANTIFICAZIONE:



DATI E FONTI UTILIZZATI:

ABROGAZIONI E CONFLUENZA DEI FINANZIAMENTI:

L'art. 9 sostituisce integralmente la rubrica del Capo IV del Titolo XVI della l.r. 11/2015 introducendo la rubrica "BENESSERE ANIMALE, TUTELA DEGLI ANIMALI DI AFFEZIONE, PREVENZIONE E CONTROLLO DEL RANDAGISMO" e sostituisce gli articoli da 206 a 214 del Capo IV.

L'art. 10 sopprime la rubrica del Capo V del Titolo XVI della l.r. 11/2015 e sostituisce gli articoli da 215 a 219 del Capo medesimo.

PROPOSTA DI REPERIMENTO FONDI:

Gli interventi introdotti dal ddl sono finanziati con risorse statali previste dalla legge 281/1991 per la materia del randagismo e degli animali da affezione.

Le altre norme costituiscono un semplice adeguamento normativo delle disposizioni già esistenti e non determinano oneri aggiuntivi per il bilancio regionale.

ANNOTAZIONI E OGNI ALTRO ELEMENTO UTILE:

Per il Servizio proponente

5.2.2016

SEZIONE II²

VERIFICA DELLE QUANTIFICAZIONI E DELLA COPERTURA PROPOSTE:



QUADRO FINANZIARIO 2016			
Saldo da finanziare a pareggio: € _____ 0,00			
	Entrata (importo in Euro)	Spesa (importo in Euro)	
• mediante modificazioni legislative che comportino nuove o maggiori entrate	_____		
• utilizzo fondi speciali		_____	
• riduzione autorizzazioni di spesa		_____	
• a carico di disponibilità di bilancio formatesi nel corso dell'esercizio		_____	
• mediante riduzione di disponibilità di bilancio formatesi nel corso dell'esercizio		_____	
Totale	_____ 0,00	_____ 0,00	

VARIAZIONI ATTINENTI ALL'ESERCIZIO IN CORSO:

Dal disegno non discendono variazioni al bilancio regionale 2016, poiché le risorse finanziarie sono già allocate nei rispettivi capitoli di riferimento.

² da completare a cura del Servizio bilancio e finanza

**MODULAZIONE RELATIVA AGLI ANNI COMPRESI NEL BILANCIO PLURIENNALE:**

Saldo da finanziare	2016	2017	2018
• Spesa corrente	Legge di bilancio	Legge di bilancio	Legge di bilancio
• Spesa in conto capitale			

MODALITÀ DI COPERTURA NEGLI ANNI SUCCESSIVI AL PRIMO:

Le dotazioni finanziarie dei capitoli oggetto di intervento con il presente Disegno di legge saranno definite annualmente con legge di bilancio.

ANNOTAZIONI:

Sulla base di quanto sopra esposto si propone la seguente norma finanziaria:

Art. 55**(Modificazioni all'art. 408)**

1. Al comma 1, lettera h) dell'art. 408 della legge regionale 11/2015 le parole "per il finanziamento degli oneri di cui all'articolo 153 già previsti dalla abroganda legge regionale 10/1985" sono sostituite dalle parole "per il finanziamento degli oneri della Struttura Regionale di Coordinamento di cui all'articolo 153".
2. Al comma 1, lettera i) dell'art. 408 della legge regionale 11/2015 le parole "per il finanziamento dei contributi di cui all'articolo 154, comma 2 già previsti dalla abroganda legge regionale 10/1985" sono sostituite dalle parole "per il rimborso dei costi di cui all'articolo 154, comma 2".
3. La lettera m) del comma 1 dell'articolo 408 della legge regionale 11/2015 è soppressa.
4. Al comma 1, lettera n) dell'articolo 408 della legge regionale 11/2015 le parole "per il finanziamento degli interventi di cui all'articolo 217, comma 1, lettera a) già previsti dalla abroganda legge regionale 19/1994" sono sostituite dalle parole "per il finanziamento degli interventi di cui all'articolo 211, comma 2, lettera a)" e le parole "previste all'articolo 219" sono sostituite dalle parole "previste all'articolo 219/septies".
5. Al comma 1, lettera o) dell'articolo 408 della legge regionale 11/2015 le parole "per il finanziamento degli interventi di cui all'articolo 217, comma 1, lettere b), c) e d) già previsti dalla abroganda legge regionale 19/1994" sono sostituite dalle parole "per il finanziamento degli interventi di cui all'articolo 211, comma 2, lettere b) e c) e le parole "previste all'articolo 219" sono sostituite dalle parole "previste all'articolo 219/septies".
6. Dopo la lettera o) del comma 1 dell'articolo 408 della legge regionale 11/2015 è inserita la seguente:
o bis) Unità Previsionale di base 12.1.012 (capitolo 2330), per il finanziamento, nei limiti delle risorse statali della L. 281/1991, degli interventi di cui all'articolo 208, comma 1, lettera g) e all'articolo 219

quinquies.

7. Al comma 2, lettera a) dell'articolo 408 della legge regionale 11/2015 le parole "per il finanziamento degli interventi di cui all'articolo 266 già previsti dalla abroganda legge regionale 26/2009" sono sostituite dalle parole "per il finanziamento degli interventi di cui agli articoli 265 e 268/bis".

Servizio Bilancio e finanza

Perugia, 05/02/2016

Giuseppe Fontana



Regione Umbria

Giunta Regionale



DIREZIONE REGIONALE SALUTE, COESIONE SOCIALE

OGGETTO: Disegno di legge: "Modificazioni ed integrazioni alla legge regionale 9 aprile 2015, n. 11 (Testo unico in materia di Sanità e Servizi sociali) e alla legge regionale 30 marzo 2015, n. 8 (Disposizioni collegate alla manovra di bilancio 2015 in materia di entrate e di spese – Modificazioni ed integrazioni di leggi regionali)"

PARERE DEL DIRETTORE

Il Direttore, ai sensi e per gli effetti degli artt. 6, l.r. n. 2/2005 e 13 del Regolamento approvato con Deliberazione di G.R., 25 gennaio 2006, n. 108:

- riscontrati i prescritti pareri del vigente Regolamento interno della Giunta,
 - verificata la coerenza dell'atto proposto con gli indirizzi e gli obiettivi assegnati alla Direzione,
- esprime parere favorevole alla sua approvazione.

Perugia, lì 08/02/2016

IL DIRETTORE
EMILIO DUCA

segue atto n. *91* del *08.02.2016*



Regione Umbria
Giunta Regionale



Assessorato alla Coesione sociale e Welfare

OGGETTO: Disegno di legge: "Modificazioni ed integrazioni alla legge regionale 9 aprile 2015, n. 11 (Testo unico in materia di Sanità e Servizi sociali) e alla legge regionale 30 marzo 2015, n. 8 (Disposizioni collegate alla manovra di bilancio 2015 in materia di entrate e di spese – Modificazioni ed integrazioni di leggi regionali)"

PROPOSTA ASSESSORE

L'Assessore ai sensi del vigente Regolamento della Giunta regionale,

propone

alla Giunta regionale l'adozione del presente atto

Perugia, li 08/02/2016

Assessore Luca Barberini

Si dichiara il presente atto urgente

Perugia, li

L'Assessore

Perugia, li 12-1 FEB 2016
Dichiaro conforme
il Funzionario

segue atto n. 01 del 08.02.2016